MOTO PROPRIO

DELLA SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE

PAPA PIO SETTIMO

In data dei 23. Ottobre 1817.

SUL REGOLAMENTO DEI LAVORI PUBBLICI DI ACQUE E STRADE

E S I B I T O

Negli Atti del Nardi Segretario di Camera il dì ed anno sudetto.

R O M A

PRESSO VINCENZO POGGIOLI STAMPATORE DELLA R.C.A.

Digitized by the Internet Archive
in 2016

https://archive.org/details/motopropriodella00cath

PIUS PP. VII.

MOTU PROPRIO

Dal primo momento che abbiamo riassunte le redini del Nostro Governo non abbiamo cessato in mezzo alle gravissime cure dello Stato di rivolgere le Nostre sollecitudini anche a quelli oggetti che possono maggiormente contribuire alla felicità dei Nostri amatissimi Sudditi. Tra questi Ci si è sempre presentato come uno dei più importanti quello di stabilire sopra basi regolari, ed uniformi i Regolamenti, che conducono a porre in un sistema semplice, ed insieme sicuro, ed economico tutto ciò, che tende alla migliore, ed alla più agevole conservazione delle pubbliche Vie, ed alla direzione delle Acque: avendo conosciuto, che come questi sono i mezzi necessarj a facilitare le communicazioni interne, ed esterne, ed insieme ad accrescere, e promuovere la coltivazione delle terre, così somministrano le maggiori risorse alla circolazione, ed alla riproduzione, che sono le vere sorgenti della industria, del commercio, e dell' agricoltura, dalle quali deriva la prosperità, e la ricchezza delle nazioni, e dei popoli. Fù per questo motivo, che nel nostro MOTU PROPRIO dei 6. Luglio 1816. diretto a regolare la organizzazione dell' Amministrazione pubblica nelle sue più essenziali, ed urgenti diramazioni, che riguardano il politico, il giudiziario, l' economico, ed il legislativo, facemmo insieme presentire, che Ci disponevamo tra le altre cose ad occuparci senza interruzione delle providenze, che credevamo opportune per fissare un sistema sulle strade, e sulle acque. Non tardammo di ricercare per ogni dove i lumi, e di consultare le persone più esperte, e più istruite in queste materie. La moltiplicità dei rapporti generali, e locali unita alla necessità di discendere a ricerche minute, e precise ha reso indispensabile un non breve spazio di tempo, onde combinare quei piani, nei quali si trovassero collegate tutte le misure occorrenti per la maggiore possibile perfezione dell' opera conciliata con la più facile esecuzione. Dopo avere sottoposti a rigorosi esami i diversi progetti, che Ci sono stati presentati, ed averli Noi stessi diligentemente considerati, Ci siamo maggiormente convinti di una verità, che si era presentata alla Nostra mente anche da principio. Abbia-

mo ravvisato, che mentre una certa analogia di soggetto esige, che i regolamenti relativi al sistema delle strade, ed a quello delle acque siano stabiliti contemporaneamente, gli uni, e gli altri richiedono un' appoggio comune ad ambedue nella formazione di un Corpo di abili Ingegneri, dall' opera dei quali principalmente si può sperare lo stabilimento, la direzione, ed il buon ordine dei lavori, che occorrono sia nella costruzione, e conservazione delle strade, sia nel regolamento delle acque. Perciò ai due Piani suddetti riguardanti la materia delle strade, e delle acque abbiamo creduto espediente aggiungerne un terzo concernente la organizzazione di un Corpo composto di persone fornite delle cognizioni teoriche, e pratiche, per mezzo delle quali venga assicurata la esatta esecuzione dei lavori. D' appresso accurate osservazioni, ed indagini Ci è sembrato di ravvisare nei trè Piani di regolamenti ridotti a quella maggior precisione, che si può sperare in queste materie, il compimento dei nostri desiderj, onde dopo matura deliberazione, presso l' esame fattone dalla Congregazione Economica, Ci siamo determinati di sanzionarli. In esecuzione pertanto di questa nostra Sovrana determinazione, di nostro MOTU-PROPRIO, certa scienza, e pienezza della nostra Apostolica, e Sovrana podestà vogliamo, ed ordiniamo, che siano inviolabilmente osservati, ed eseguiti in tutte le loro parti, ed articoli i trè Regolamenti, che sono del tenore, come segue:

PARTE PRIMA

Regolamento per i lavori di strade nello Stato Pontificio

TITOLO I.

Classificazione.

1. Tutte le strade dello Stato saranno divise in tre classi, cioè in strade nazionali conosciute anche sotto i nomi di consolari, corriere, o postali; strade provinciali, e strade comunali.

2. La prima classe delle strade nazionali comprenderà tutte quelle, le quali da Roma comunicano o colle Capitali degli Stati limitrofi, o con i porti di mare più interessanti, e sono fornite di stazioni postali. Si restringe questa classe a quelle strade, che sono nominate nell'editto del Cardinal Camerlengo dei 24. agosto 1816. sul Regolamento, e tariffa delle Poste.

3. La seconda classe delle strade provinciali comprenderà quelle, le quali, non appartenendo alla prima classe, interessano però o tutta una provincia, o più provincie.

4. La terza classe delle strade comunali comprenderà quelle, le quali interessano solamente i territorj di diverse comunità.

TITOLO II.

Delle strade nazionali.

5. Le strade nazionali con i loro ponti saranno costruite, e conservate con i fondi pubblici provenienti da una sopratassa sulle proprietà territoriali di tutto lo Stato.

6. Saranno considerate come strade nazionali anche quei loro tratti, che traversano i luoghi abitati.

7. L'ogetto delle strade nazionali, come quello, che, a differenza delle provinciali, e delle comunali, riguarda l'interesse generale dello stato, del governo, e della universalità dei sudditi, i quali altresì nell'ordine di cose, che viene ora a stabilirsi, devono con una stessa misura concorrere alla contribuzione indipendentemente dai particolari rapporti territoriali delle comunità, e delle provincie, non permette, che la cura delle medesime rimanga divisa in più dicasterj, come lo

sarebbe continuando l'attuale sistema, ed esige, che se ne formi un ramo separato di pubblica amministrazione presso un solo magistrato centrale, che scevro da altre cure assuma questo importantissimo incarico, e contornandosi di tutti i mezzi, e di tutti i presidj di una vigile, ed assidua esecuzione, mantenga le regole di un' esatto, ed uniforme regime riunito al buon' ordine dei lavori eseguiti sugli stessi principj, e con gli stessi metodi. E' per questi motivi, che la direzione delle strade nazionali in tutta la estensione dello Stato viene trasferita ad una magistratura speciale, sotto la di cui vigilanza le operazioni di arte saranno affidate ad un corpo d'ingegneri nei modi, e nelle forme, e con le prescrizioni, che sono specificate in appresso.

Sezione I.

Direzione centrale dei lavori delle strade nazionali.

8. Monsig. Presidente delle Strade Chierico di Camera avrà l'amministrazione delle strade nazionali. Saranno stabiliti presso il suddetto Prelato due Consigli, uno amministrativo, ed uno di arte. Il medesimo Prelato, e i due Consigli formeranno la *direzione centrale* dei lavori delle strade nazionali.

9. Si dirigeranno a Monsig. Presidente i Prelati Delegati nelle provincie per tutti gli affari di questo ramo, e i Cardinali Legati si dirigeranno al Cardinal Segretario di Stato, dal quale saranno gli affari rimessi allo stesso Monsig. Presidente.

10. Il Consiglio amministrativo sarà composto di Monsig. Commissario della R. C. A., del Sig. Cavaliere Sopraintendente generale delle poste, e del Fiscale del Tribunale delle strade.

11. Monsig. Presidente dovrà consultare questo consiglio in tutti gli affari di qualche importanza, onde stabilire le norme dei capitolati, e dei contratti da stipolarsi, rivedere i contratti già fatti prima che vengano approvati, ed esaminare tutto ciò che riguarda l'amministrazione.

12. Questo Consiglio avrà il voto consultivo in tutti gli affari amministrativi, salvo il disposto negli articoli seguenti, il decisivo sarà del Presidente: un processo verbale esporrà i resultati delle conferenze, e i pareri motivati di ciascun individuo.

13. Il medesimo Consiglio unitamente a Monsig. Presidente darà il voto decisivo sulle questioni nate fra il Governo, e gli appaltatori per la esecuzione dei contratti, allorchè in devolutivo si porteranno al giudizio della presidenza. In parità di voti quello del Presidente sarà preponderante.

14. Nello stesso modo deciderà le questioni, che nascessero frà l'amministrazione, e i proprietarj per la occupazione dei terreni ed altri simili oggetti, le quali questioni saranno

prima decise dai Delegati nelle Congregazioni governative, e quindi saranno portate al Consiglio in sospensivo se trattisi di lavori nuovi, e in devolutivo se trattisi di manutenzione.

15. Apparterrà allo stesso Consiglio di proporre un Regolamento di polizia, per reprimere i guasti, e i danni, che si facessero nelle strade, ad oggetto di sottoporlo alla sanzione Sovrana.

16. Il Consiglio degli affari di arte composto di tre Ingegneri primarj col titolo d'Ispettori sarà incaricato:

1. Dell'esame di tutti i conti annuali preventivi dei lavori di strade, dei quali si comporrà un conto preventivo generale per i lavori da farsi per le strade nazionali in tutto lo Stato.

2. Dell'esame dei conti annuali consuntivi di ogni provincia, dei quali parimenti si comporrà un conto generale per tutto lo Stato.

3. Dell'esame dei piani di esecuzione de' lavori.

4. Dell'esame di tutte le questioni di arte, le quali gli verranno rimesse da Monsig. Presidente.

17. Sarà anche cura di questo Consiglio di dare una istruzione normale agl' Ingegneri su i lavori di strade, e ponti, sulla maniera uniforme di redigere i conti, e tenere i registri, sul modo con cui dovranno esser fatti i piani di esecuzione di ogni lavoro, le piante, i profili, che li devono accompagnare, e gli scandagli dell'importo dedotti dagli elementi dei prezzi, ed in genere sù tutto quello, che riguarda le operazioni occorrenti.

18. Il conto preventivo generale sarà da Monsig. Presidente sottoposto all'approvazione Sovrana.

19. Il conto consuntivo generale sarà parimente da Monsig. Presidente presentato al Governo per essere approvato dopo l'opportuna sindacazione.

20. Anche i progetti in prevenzione dei lavori di nuove strade, e ponti saranno sottoposti all'approvazione Sovrana.

21. Saranno addetti alla Direzione centrale quattro Ingegneri col titolo di Sotto-Ispettori, i quali dovranno assiduamente percorrere le strade, e prendere esatta cognizione di tutto ciò, che riguarda i lavori, e le persone addette ai medesimi, onde informarne la Direzione centrale. Essi sono incaricati specialmente.

1. Di osservare i materiali, che s'impiegano nei lavori, e se questi vengano eseguiti a norma dei piani approvati.

2. Di verificare le misure, e gli stati di avanzamento dei lavori, che devono trovare registrati presso gl' Ingegneri di provincia, e di firmare i loro registri se li trovano in regola.

3. Di porre pronto riparo agl' inconvenienti, che trovassero nocivi o alla solidità, o all' economia dei lavori, dandone parte immediatamente a Monsignor Presidente.

4. Di prendere cognizione dei prezzi, e qualità dei materiali, e dell' importo della mano d'opera in ogni provincia.

5. Di rilevare, di concerto cogli Ingegneri di provincia, i miglioramenti, de' quali sono suscettibili le strade, e presentarne i progetti preliminari alla Direzione.

6. Di rilevare lo stato, e i bisogni di tutte le strade, e ponti, affinchè possa il Consiglio giudicare del grado di urgenza dei lavori, che vengono proposti nei conti preventivi.

7. Di collaudare i lavori compiti, quando saranno stati a tal' uopo deputati dal Presidente in Consiglio.

8. Di procedere sul luogo alla esecuzione di qualche lavoro più interessante, quando ne venissero incaricati da Monsignor Presidente in Consiglio.

9. Prenderanno cura speciale della manutenzione delle strade, e delle cause per le quali venisse trascurata.

10. Sarà un dovere particolare dei Sotto-Ispettori di sorvegliare la esecuzione dei presenti regolamenti presso gl' Ingegneri di provincia, dando loro le opportune istruzioni, e non permettendo, che sia trascurata in alcuna parte l' osservanza dei medesimi.

11. In fine si conformeranno a tutte le istruzioni, che verranno date loro per le visite, e redigeranno un' esatto rapporto di tutte le osservazioni fatte nelle medesime per trasmetterlo alla Direzione centrale.

Sezione II.

Attribuzioni dei Legati e Delegati nel regolamento dei lavori delle strade nazionali.

22. I Cardinali Legati, e Prelati Delegati colle loro Congregazioni governative avranno la vigilanza diretta sui lavori delle strade nazionali, che passano per la respettiva loro provincia.

23. Avranno presso di loro un' Ingegnere in capo incaricato di tutte le ispezioni, e rilievi d' arte, ed assistito da subalterni Ingegneri. Un Ingegnere in capo potrà abbracciare anche più di una provincia. Il numero degl' Ingegneri, e la estensione dei lavori a ciascuno affidati sarà fissato nel regolamento del Corpo degl' Ingegneri.

24. Rimetteranno alla Direzione centrale il conto preventivo per ciascun' anno entro il mese di Settembre dell' anno precedente. Rimetteranno egualmente il conto consunti-

vo annuale entro il mese di Marzo susseguente . Allo spirare di ogni quadrimestre dell'anno rimetteranno il conto sommario, che dovranno ricevere dagl'Ingegneri come si dirà all'art. 34. Tutti questi conti saranno accompagnati dalle loro osservazioni , e da quelle delle Congregazioni governative .

25. Procederanno mediante la licitazione all' appalto di tutti i lavori , riservat l' approvazione della Direzione .

26. Faranno seguire a favore degli appaltatori i pagamenti a conto , o a saldo d' appresso il certificato dell' Ingegnere in capo, comprovante la somma del credito per mezzo dello stato dei lavori .

27. Nei casi nei quali per speciale autorizzazione si eseguissero dei lavori in via economica , li faranno pagare sugli stati delle giornate , o delle misure da fornirsi dall' Ingegnere , e da verificarsi secondo le istruzioni della Direzione , e a norma di queste faranno particolarmente sorvegliare simili lavori .

28. Sarà loro cura d'informare la Direzione centrale delle negligenze, e mancanze, che potessero commettere gl'impiegati, e degl'inconvenienti, che scoprissero nella esecuzione dei lavori.

29. I suddetti Legati , o Delegati col voto della loro Congregazione governativa definiranno amministrativamente le questioni , che insorgessero fra gli appaltatori , e l' amministrazione per la esecuzione dei contratti , e tutte le questioni relative ai lavori di strade , delle quali si è parlato agli articoli 13. 14.

30. Tanto il Legato , o Delegato , quanto ciascun membro delle Congregazioni governative avranno in questi casi un voto eguale , e solamente in parità sarà preponderante quello del Cardinale , o Prelato .

31. Sulle strade nazionali , le quali sono comprese nella Comarca di Roma , avrà la vigilanza immediata Monsignor Presidente , ed il suo Consiglio amministrativo disimpegnerà per esse le funzioni attribuite nelle provincie alle Congregazioni governative . La direzione dei lavori nelle medesime sarà affidata a qualcuno degl'Ingegneri membri del Consiglio di arte.

Sezione III.

Attribuzioni degl' Ingegneri nella direzione dei lavori delle strade nazionali.

32. Gl' Ingegneri in capo sono sotto la loro responsabilità incaricati del servigio dei lavori nelle strade nazionali in coerenza degli ordini superiori , e con la sorveglianza degl' Ingegneri sotto Ispettori .

33. Dovranno rimettere al rispettivo capo di provincia

il conto preventivo in ogni anno avanti la metà di Settembre dell' anno precedente. In esso saranno indicati i lavori da farsi nelle strade nazionali distinti in lavori di nuove costruzioni, lavori di grandi riparazioni, e lavori di manutenzione, indicando per ciascuno l' importo approssimativo, secondo le module, che riceveranno.

34. Terranno un' esatto registro d' introito, e di esito di ogni lavoro, e daranno un conto annuale consuntivo prima della metà di Marzo dell' anno susseguente.

35. In ogni fine di quadrimestre rimetteranno parimente al Capo della provincia un conto sommario, da cui risulti la spesa fatta nel quadrimestre passato, l' avanzo, o la mancanza dei fondi per i lavori già eseguiti, e le somme occorrenti per il quadrimestre futuro.

36. Dovranno redigere, o far redigere dai loro subalterni ingegneri i piani di esecuzione di ogni lavoro. Tutte le operazioni di piante, livellazioni, ed altri rilievi a ciò necessarj verranno da loro firmati, e ne saranno responsabili i medesimi Ingegneri in capo.

37. Ad ogni fine di mese faranno fare lo stato di situazione di ciascun lavoro appaltato, e rilasceranno all' appaltatore il certificato del suo credito risultante dal sudetto stato.

38. Visiteranno spesso personalmente i lavori loro affidati.

39. Saranno autorizzati a provvedere immediatamente ai bisogni urgenti, ed indilazionabili delle strade rendendone subito inteso il Capo della provincia.

Sezione IV.

Del modo, con cui si dovranno eseguire i lavori.

40. Tutti i lavori delle strade nazionali saranno divisi in tre classi, in lavori di nuova costruzione, in lavori di grandi riparazioni, e in lavori di manutenzione.

Lavori di nuova costruzione.

41. Dei lavori di nuova costruzione, come di apertura di una nuova strada, di fabrica di un nuovo ponte &c. dovrà presentarsi prima di tutto dagl' Ingegneri un *progetto in prevenzione* indicante la possibilità dell' opera, i vantaggj, che se ne sperano, le parti principali, che la costituiscono con piante generali, e profili a grandi tratti, e l'importo calcolato con quell' approssimazione, che permettono questi dati generali.

42. Un tal progetto corredato dalle osservazioni dei Capi di provincia, e delle loro Congregazioni governative verrà sottoposto da Monsignor Presidente all' esame de' suoi Consigli, e quindi presentato all' approvazione del Sovrano.

43. Qualora venga approvato si procederà dall' Ingegnere in capo alla redazione del *piano di esecuzione* ; il quale dovrà contenere .

1. Una *descrizione* dettagliata , e minuta del lavoro , e della maniera con cui deve essere eseguito , accompagnata dalle piante , profili , e disegni necessarj a somministrare idea distinta di tutto . Si spiegheranno ancora in questa descrizione le dimensioni di ogni parte , l' ordine da seguirsi nella costruzione , e le qualità , e dimensioni dei materiali da impiegarsi .

2. Conterrà uno *scandaglio* , o sia un calcolo esatto del costo di ogni porzione dell'opera dedotto dalle misure , e dagli elementi dei prezzi dei materiali , e della mano d' opera , dei quali si annetterà l' analisi .

3. Finalmente conterrà il *capitolato* tanto generale , che parziale , al quale dovrà sottomettersi l' appaltatore .

44. Il piano di esecuzione dei nuovi lavori sarà esposto al pubblico per un mese , onde sentire le obbjezioni di quelli , che si credessero gravati , le quali o daranno motivo all' Ingegnere di farvi delle correzioni , o le questioni nascenti saranno definite come si è detto agli art. 14. 29.

45. In ultimo il piano di esecuzione dovrà essere esaminato dal Consiglio d' Ingegneri della Direzione centrale , e dal Consiglio amministrativo , da ciascuno per ciò , che lo riguarda ad oggetto di ricevere da Monsignor Presidente la definitiva approvazione .

46. Le opere delle quali è stato approvato il piano di esecuzione , e che sono comprese in un conto preventivo approvato , saranno appaltate , mediante l' esperimento della licitazione da farsi nelle capitali delle provincie .

47. Si riceveranno a tal' effetto , previo l'avviso da pubblicarsi tanto nella provincia ove esiste il lavoro , quanto nelle provincie confinanti le offerte in schedole chiuse , le quali si apriranno in una sessione della Congregazione governativa presente l' Ingegnere in capo per dire il suo sentimento sulle offerte , e sugli offerenti .

48. Si publicherà in un secondo avviso l' offerta , che sarà stata giudicata più vantaggiosa per riceverne delle altre , che siano migliori almeno della vigesima , e quindi si verrà dentro il tempo prefisso nell' avviso all' apertura delle seconde schedole , ed all' aggiudicazione del lavoro , la quale non diverrà definitiva se non dopo che avrà ricevuto l' approvazione dalla Direzione centrale , senza ammissione di sesta .

49. Durante la esecuzione del lavoro , e in ogni fine di mese , o all'epoche convenute per i pagamenti a conto si farà dall' Ingegnere ordinario lo stato dei lavori eseguiti valuta-

ti ai prezzi dell' aggiudicazione , dal quale risulti il credito dell' appaltatore netto dal rilascio , che dovrà fare per garanzia , e fattone il certificato dall' Ingegnere in capo , il respettivo Delegato ne spedirà il mandato .

50. Se nell' eseguire un' opera si riconoscesse necessario di aumentare o diminuire alcune parti del lavoro per circostanze non bene avanti conosciute , se ne farà il rapporto dall' Ingegnere in capo alla Direzione centrale per ottenerne l' approvazione .

Trattandosi di cosa indilazionabile potrà farne incominciare la esecuzione con renderne subito intesa la Direzione .

51. I lavori in aumento saranno valutati all' appaltatore ai prezzi dei lavori della stessa , o consimile specie convenuti nella sua aggiudicazione .

52. Qualunque lavoro in aumento fatto senza le sopra esposte approvazioni in iscritto non potrà valutarsi all' effetto di qualsivoglia indennizzazione .

53. Terminato il lavoro l' Ingegnere in capo farà il certificato dell' adempimento , il quale rimesso dal Delegato alla Direzione centrale , questa deputerà un' altro Ingegnere a suo arbitrio , che sarà per lo più uno dei sotto-Ispettori per collaudarlo .

54. L' Ingegnere collaudatore si porterá sul luogo col piano di esecuzione alla mano , e colle modificazioni di lavori in aumento , o diminuzione approvate dalla Direzione . Confronterà parte per parte il lavoro eseguito colla descrizione , formerà il processo verbale della sua operazione , e qualora risulti dal medesimo la conformità di tutte le dimenzioni , costruzioni , e materiali con la descrizione verrà preso in consegna , e si farà seguire a tempo debito il pagamento della somma ritenuta per garanzìa .

55. Se non si verificasse l' adempimento si procederà contro l' appaltatore , e la di lui sicurtà , e il respettivo Ingegnere in capo sarà responsabile alla Direzione di non aver fatto il proprio dovere .

Lavori di grandi riparazioni .

56. Per le grandi riparazioni nelle strade nazionali si seguirà lo stesso metodo , premettendo il *piano di esecuzione* , facendole eseguire dopo che saranno state approvate nel preventivo , e si dovranno in fine nella stessa maniera collaudare . Per queste non occorre il *progetto in prevenzione* , bastando , che se ne sia riconosciuta la necessità dall' Ispettore per venire alla redazione del piano di esecuzione .

57. Non si potranno mettere a manutenzione quei tratti di strade nazionali, nei quali si esigano grandi riparazioni; ma si dovrà premettere la esecuzione di queste con un contratto separato.

Lavori di manutenzione

58. La manutenzione delle strade nazionali si dividerà in due parti cioè 1. approvigionamento dei materiali sulla strada, 2. mettitura in opera dei medesimi, sfangatura, e ripulitura dei fossi laterali.

59. Questi due lavori si appalteranno separatamente, e non potranno riunirsi nella medesima persona per uno stesso tratto di strada fuori che in alcuni casi, nei quali ne fosse riconosciuta la necessità dalla Direzione.

60. Il contratto di approvigionamento dei materiali sarà preceduto dalla descrizione, scandaglio, e capitolato, in cui verrà designata la quantità, la qualità dei materiali da fornirsi, i luoghi delle imposte, l'epoca della consegna annuale, e la durata del contratto.

61. Il contratto della manutenzione propriamente detta consistente nella mettitura in opera dei materiali, sfangatura, eguagliamento, spurgo dei fossi &c. sarà preceduto dalla descrizione di tutte le obbligazioni dell'intraprendente, e dall'opportuno capitolato.

62. Per ogni tratto di strada fra una stazione postale e l'altra si farà un contratto separato dei lavori di manutenzione in esso occorrenti. I maestri di posta di ciascuna stazione incominciando da quella di Roma, e proseguendo di posta in posta fino all'ultima avranno la prelazione, e potranno divenire intraprendenti di questo lavoro ai prezzi, che dall'Ingegnere saranno scandagliati approssimativamente, da approvarsi però dai respettivi Capi delle provincie, e dal Presidente nella Comarca di Roma sempre nelle loro Congregazioni.

63. Ricusando il maestro di posta di assumere l'appalto si delibererà con il metodo della licitazione al migliore offerente. Potrà la licitazione dai Legati, o Delegati commettersi al Governatore del luogo nel cui territorio esiste la posta. In questa licitazione non avranno luogo le seconde offerte.

64. L'intraprendente di quest'ultimo lavoro sia il mastro di posta, o altra persona dovrà assistere alla consegna dei materiali forniti sopra la strada, la quale si darà dall'intraprendente della fornitura, e nel caso che non li trovi buoni farà le sue istanze all'Ingegnere, affinchè siano rigettati, o ne avanzerà ricorso.

65. I pagamenti mensuali degl' intraprendenti della manutenzione saranno fatti per nove decimi sull'appoggio del certificato dell' Ingegnere in capo, e l' ultimo decimo non potrà essere pagato senza il certificato del Sotto-Ispettore, la di cui visita annuale servirà di collaudazione di questo lavoro.

66. I lavori di qualunque specie si dovranno regolarmente eseguire con appalti secondo i metodi fissati. Se però per mancanza di buoni intraprendenti, o per la particolar natura del lavoro, o per altra circostanza si stimasse più espediente di eseguirli in economia si rappresenterà alla Direzione centrale per riportarne la sua approvazione, e l'ordinazione dei metodi da seguirsi in simili casi.

67. Dei lavori, che si faranno in economia, sia a giornata, sia a misura sarà specialmente responsabile l' Ingegnere subalterno assistente ai medesimi, il quale dovrà certificare tutti gli stati delle giornate, o delle misure, per essere poi verificati dall' Ingegnere in capo.

68. In questo metodo di esecuzione dei lavori come nell' appalto si dovrà indispensabilmente premettere il piano di *esecuzione*, e far succedere la *collaudazione*.

Sezione V.

Dei fondi necessarj per i lavori delle strade nazionali.

69. Sarà stabilita una tassa addizionale sulla tassa diretta o prediale per tutto lo Stato, e verrà questa sostituita alle tasse attuali, che servono per i lavori delle strade nazionali, o corriere.

70. Lo spurgo dei fossi laterali alle strade è a carico dei frontisti non solo per il vantaggio, che ne possano ricevere, ma molto più per il comodo della prossimità della strada. Affinchè però questo lavoro sia fatto senza interruzione, e con uniformità, si farà eseguire dalla Direzione delle strade, e s' imporrà una leggiera tassa ai frontisti in ragione della lunghezza della fronte.

71. Approvato dal Sovrano il conto preventivo generale delle strade, come all' art. 18., ne sarà da Monsig. Presidente data comunicazione a Monsig. Tesoriere, a cui apparterrà di far seguire il riparto equabile per mezzo della tassa addizionale comprendendovi i premj dell' esazione, e della garanzia dell' inesatto.

72. Questa tassa sarà esatta collo stesso metodo della Diretta, o prediale, e dagli stessi Amministratori Camerali delle provincie.

73. Stabilita coll' approvazione Sovrana la tassa dei frontisti per i fossi se ne faranno da Monsig. Presidente tanti ruoli di esigenza, quante sono le provincie, e si daranno ad esigere colle medesime leggi ai respettivi Amministratori Camerali.

74. Dagli Amministratori Camerali si terrà un conto totalmente separato di queste tasse a disposizione della Presidenza delle strade indipendentemente da Monsig. Tesoriere.

75. I medesimi Amministratori Camerali avranno l'obbligo di fare i pagamenti d' appresso i mandati spediti a norma dell' art. 26.

76. Siccome gli Amministratori Camerali di alcune provincie avranno da pagare più di quello, che esigono per le tasse delle strade nazionali, ed altri per la loro posizione avranno da pagar meno, così Monsig. Presidente farà sussidiare i primi col prodotto delle tasse esatte dai secondi in ragione del bisogno, e come si dirà negli articoli seguenti.

77. Approvato il conto preventivo generale si rimetteranno da Monsig. Presidente i conti preventivi di ciascuna provincia approvati ai Capi di provincia, i quali ne daranno comunicazione ai respettivi Ingegneri in capo, e questi li riterranno per norma dell' esecuzione dei lavori in quell'anno.

78. Sopravenendo dei bisogni straordinarj, ed indilazionabili si rappresenteranno dall' Ingegnere al Capo di provincia, il quale dimanderà alla Direzione centrale un supplemento alla somma approvata nel preventivo. A tal fine la somma totale del preventivo generale dovrà essere sempre minore della somma delle tasse per lasciare un fondo di riserva.

79. Dai conti preventivi di ciascuna provincia con i loro supplementi, e specialmente dai conti quadrimestrali rileverà Monsignor Presidente di quanto debba sussidiarsi ciascun Amministrator Camerale per far fronte alle spese approvate, ed in ogni principio di quadrimestre spedirà gli ordini opportuni agli altri Amministratori per il versamento delle somme occorrenti.

80. Per queste somme, che un' Amministratore riceve dall' altro per pagare i mandati, che gli verranno tratti, riceverà un premio eguale alla terza parte di quello, che è stabilito per l' esigenza, e garanzia.

81. In ogni fine di quadrimestre ciascun' Amministratore rimetterà a Monsignor Presidente il suo conto d' introito, e di esito, portando nel primo l' intiera somma della esigenza, che doveva fare, e le somme, che avesse ricevuto in sussidio, e portando nell' esito tutti i pagamenti fatti contro i

mandati dei Capi di pronincia , che annetterà al conto insieme con i certificati degl' Ingegneri, cogli stati delle opere , ed altre simili carte d'appoggio ai mandati.

82 In fine d' anno l' Ingegnere in capo redigerà un conto consuntivo annuale di tutte le spese fatte nelle strade nazionali , nel quale sia distinto ciascun lavoro in un' articolo separato ; lo rimetterà al Capo di provincia , il quale fattolo esaminare dalla propria Congregazione governativa lo invierà colle opportune osservazioni alla Direzione .

83 Monsignor Presidente farà sindacare questi conti dal suo Consiglio amministrativo , e confrontarli con i rendiconti quadrimestrali dei respettivi Amministratori , con i quali deve quadrare esattamente , e quindi ne farà compilare un conto generale per tutto lo Stato da sottomettersi al Sovrano.

TITOLO III.

Delle strade provinciali

84 Le strade , le quali a norma dell' articolo 3. devono essere considerate per provinciali , sono a carico delle provincie interessate .

85 Di tutte le strade provinciali dello Stato se ne formerà , e pubblicherà un' elenco .

Sezione I.

Direzione , ed amministrazione dei lavori

86 La Congregazione del Buon Governo fuori delle Legazioni , ed i Signori Cardinali Legati nelle respettive Legazioni avranno la superiore tutela delle strade provinciali . Quelle che si trovano nella Comarca di Roma saranno sotto l' immediata giurisdizione del Buon Governo , quelle che si trovano nell' Agro Romano continueranno ad essere sotto la giurisdizione di Monsig. Presidente delle strade .

87 Il Cardinal Prefetto del Buon Governo farà per le strade provinciali di sua giurisdizione tutte le funzioni attribuite nella sezione prima del titolo precedente a Monsig. Presidente per le strade nazionali .

88 La Congregazione dovrà essere da lui consultata in tutti gli affari amministrativi , ed avrà le medesime attribuzioni del consiglio amministrativo per le strade nazionali .

89 Il consiglio d' Ingegneri per le strade provinciali dipendenti dal Buon Governo sarà il medesimo, che è stato stabilito per le nazionali.

90 I Sotto-Ispettori delle strade nazionali saranno incaricati d' ispezionare anche le strade provinciali.

91 I Prelati Delegati nelle rispettive loro Delegazioni faranno per le strade provinciali le medesime funzioni che per le nazionali, colla sola differenza, che corrisponderanno per queste col Cardinal Prefetto del B.G.

92 Le Congregazioni governative delle Delegazioni saranno egualmente consultate per gli affari amministrativi, e definiranno le questioni come per le strade nazionali.

93 Gl' Ingegneri in capo dirigeranno nella stessa maniera i lavori delle strade provinciali, ed avranno tutti gli obblighi, e tutte le responsabilità, che si sono accennate per i lavori delle strade nazionali.

94 Ciascun Cardinal Legato nella propria Legazione farà per le strade provinciali le funzioni attribuite al Cardinal Prefetto del Buon Governo per le strade provinciali fuori delle Legazioni con quelle eccezioni per i lavori nuovi, che si diranno in appresso.

95 Le Congregazioni governative delle Legazioni faranno per le strade provinciali le funzioni del consiglio amministrativo.

96 Le funzioni del consiglio di arte per le strade provinciali nelle Legazioni saranno disimpegnate da quegli stessi Ingegneri consultori, che verranno stabiliti nelle Legazioni medesime per i lavori idraulici provinciali.

97 Monsignor Presidente delle strade regolerà i lavori delle strade provinciali dell' Agro Romano nella stessa maniera, e con i medesimi consigli, ed agenti, che si sono stabiliti per le strade nazionali.

98 Di tutti i lavori da farsi annualmente nelle Strade provinciali si formeranno i conti preventivi simili a quelli ordinati negli articoli 24., e 33. e questi da approvarsi dal Cardinal Prefetto del Buon Governo, dai Cardinali Legati, o da Monsignor Presidente secondo che sono nella respettiva giurisdizione.

99. L' ordine del fare i piani de' lavori, dirigerne la esecuzione, e collaudarli sarà analogo a quello indicato nella sezione IV. del tit. II. per le strade nazionali.

100. Dei lavori nuovi cioè delle aperture di nuove strade interessanti una, o più provincie, o delle nuove costruzioni di molto rilievo nelle strade già esistenti se ne dovranno trasmettere i progetti in prevenzione non solo dai Prelati Delegati al Card.

Prefetto del B. G., ma anche dai Cardinali Legati al Card. Segretario di Stato per ottenere la necessaria approvazione previe le ispezioni, e verificazioni, che si stimerà opportuno di ordinare.

101. Se la nuova costruzione, di cui si vuol fare il progetto, interesserà una sola Legazione, o Delegazione, il respettivo Legato, o Delegato ne farà compilare il progetto dal proprio Ingegnere per sottoporlo alla superiore approvazione.

102. Se interesserà più Legazioni, o più Delegazioni si metteranno di concerto i respettivi Legati, o Delegati con i loro Ingegneri, combineranno frà loro la redazione del progetto per rimetterlo trattandosi di Legazioni al Card. Segretario di Stato, e trattandosi di Delegazioni al Card. Prefetto del B. G.

103. Finalmente se la nuova costruzione interesserà insieme alcune Legazioni, ed alcune Delegazioni si metteranno egualmente di concerto i Capi delle provincie interessate per la redazione del progetto, il quale sarà trasmesso dai Legati al Card. Segretario di Stato, Sarà poi di lui cura di consultare il Cardinal Prefetto del B. G., e premesse le opportune ispezioni, e discussioni comunicare la risoluzione.

104. Tanto per le ordinarie riparazioni, quanto per la manutenzione delle strade provinciali ciascun Legato, o Delegato s' incaricherà di quei tratti, che si trovano nel territorio a lui soggetto.

105. I Cardinali Legati, e il Prefetto del B. G. prescriveranno nelle respettive loro giurisdizioni le norme dei contratti, si procederà all' appalto dei lavori con il metodo della licitazione sopra indicato, fuori che nei casi, nei quali si credesse preferibile il metodo per economia. Ogni contratto di appalto non s' intenderà conchiuso definitivamente se non dopo che avrà ricevuta l' approvazione o del respettivo Legato, o del Prefetto del B. G.

106. Nei lavori di manutenzione ordinaria si adotteranno quei metodi, che sono più facili ad eseguirsi in ogni provincia procurando però, ovunque si possa, di far tenere approvigionato il materiale sulle strade, affinchè vengano riparati al momento i primi guasti, e degradazioni.

107. I Prelati Delegati sono autorizati a provedere immediatamente ai bisogni urgenti, ed indilazionabili rendendone subito conto al Cardinal Prefetto del B. G.

108. Lo spurgo dei fossi laterali, che è a carico dei frontisti, si farà eseguire uniformemente dall' Amministrazione, e si comprenderà nei lavori di manutenzione esigendo poi dai frontisti una tassa proporzionata.

109. La direzione, ed amministrazione dei lavori nelle strade provinciali, che passano per la Comarca, e dipendono dal

B. G. , e in quelle , che passano per l' Agro Romano , e dipendono da Monsignor Presidente , si farà collo stesso metodo , ed ordine , che si è prescritto per le altre .

Sezione II.

Costituzione , ed amministrazione dei fondi occorrenti per le strade provinciali .

110. Per i lavori di manutenzione , e di ordinarie riparazioni nelle strade provinciali , dovranno contribuire tutte le comunità di ciascuna Legazione , o Delegazione secondo le forze riunite della popolazione , e del territorio . D' appresso questa massima ciascun Legato adotterà , e ciascun Delegato proporrà al Card. Prefetto del B. G. il modo più adattato alle circostanze della sua provincia per percepire i fondi occorrenti.

111. Sarà compresa fra questi fondi la piccola tassa dei frontisti in ragion di fronte per lo spurgo dei fossi .

112. In tutti i casi di lavori nuovi di strade provinciali contemplati agli Articoli 100. 101. 102. 103. si dovrà proporre unitamente al progetto dei lavori , anche il progetto di riparto in ragione dell' utile da risentirsi da ciascuna comunità , e provincia , sù del quale deciderà la Congregazione del B. G. trattandosi di Delegazioni , o la Segretaria di Stato per le Legazioni .

113. Anche per i lavori di manutenzione , e riparazione delle strade provinciali si formeranno sempre all' epoca prescritta (art. 33.) i conti preventivi da approvarsi per le Delegazioni dal B. G. , ed in essi sarà determinata la quantità dei fondi occorrenti .

114. Il Prefetto della Congregazione del B. G. al principio dell'anno, pubblicherà in ciascuna Delegazione per mezzo dei Prelati Delegati le tasse da esigersi nel corso dell'Anno per l' oggetto delle strade provinciali .

115. Lo stesso faranno i Cardinali Legati nelle loro Legazioni .

116. Per quelle provincie , nelle quali dai coloni per inveterate pratiche stabilite si fà il trasporto gratuito della ghiaja necessaria al mantenimento delle strade di qualunque classe, si continuerà nello stesso modo , e la imposizione delle tasse sarà regolata secondo le spese occorrenti , meno l' importo della ghiaja , che vien trasportata gratuitamente .

117. L' esazione locale si farà dagli esattori comunitativi , e si passerà all' Amministrator Camerale della provincia .

118. Gli Amministratori terranno di questi fondi un conto totalmente separato , ed eseguiranno i pagamenti contro i mandati dei Legati , o Delegati, basati sui certificati degl' Ingegneri secondo le regole , e cautele degli articoli 26. 49.

119. In ogni fine di quadrimestre rimetteranno il loro conto d' introito , e d' esito o ai Legati nelle Legazioni , o al Card. Prefetto del B. G. nelle Delegazioni , come si è prescritto agli articoli 81. e seg.

120. Si rimetteranno dagl' Ingegneri incaricati delle strade provinciali all' epoca della metà di Marzo i conti annuali consuntivi a norma del disposto all' art. 82. o ai Card. Legati , i quali dovranno sottoporli colle loro osservazioni al Card. Segretario di Stato , o ai Delegati , che similmente l' invieranno alla Congregazione del B. G. per essere sindacati .

121. Le tasse per le strade provinciali comprese nella Comarca di Roma dipendenti immediatamente dal B.G. , e per quelle comprese nell' Agro Romano dipendenti da Monsig. Presidente si continueranno ad esigere nello stesso modo , che si osserva adesso , e saranno amministrate collo stesso ordine , che si è prescritto per le altre .

TITOLO IV.

Delle strade comunali ;

122. Le spese dei lavori delle strade comunali saranno fatte colle medesime leggi prescritte per le altre spese comunali nel Titolo V. del Motu-proprio dei 6. Luglio 1816.

123. I fondi si desumeranno da tasse sopra quegli oggetti, che verranno proposti dai Consigli comunali .

124. Il metodo di esecuzione dei lavori sarà simile a quello delle strade nazionali , e provinciali per tutto ciò , che è applicabile alle comunali .

125. La superiore tutela , e direzione di questi lavori nelle Legazioni apparterrà ai Signori Cardinali Legati , fuori delle Legazioni alla Congregazione del B. G. , nell'Agro Romano a Monsig. Presidente secondo quello , che si prattica al presente .

126. I Gonfalonieri , e Magistrati comunali avranno la sorveglianza dei lavori , e faranno seguire i pagamenti in proporzione dell' avanzamento dei medesimi con mandati in regola sopra i Cassieri comunali .

127. Si renderà conto dai medesimi Magistrati dei fondi approvati nelle Tabelle di prevenzione per i lavori di strade come si fà per le altre spese comunitative .

128. Le strade comunali interne dei luoghi abitati saranno conservate , mantenute , e riattate con i medesimi metodi , e mezzi , che si pratticano al presente .

129. Per le strade interne della Città di Roma sarà pubblicato un Regolamento particolare , nel quale si determinerà tuttociò , che ha rapporto alla costruzione , e conservazione delle medesime .

TITOLO V.

Disposizioni generali.

130. Il presente Regolamento incomincierà a mettersi in esecuzione al principio del 1818., ed intanto proseguendosi con i metodi in corso si daranno tutte le disposizioni necessarie, e si stabiliranno gli agenti incaricati di questo ramo amministrativo.

131. In tutte le operazioni degl' Ingegneri riguardanti i lavori delle strade nazionali, e provinciali si adopreranno le stesse misure, e scale uniformi per tutto lo Stato a norma delle istruzioni, che riceveranno dalla Direzione.

132. Un Regolamento di pubblica amministrazione prescriverà le dimensioni delle strade tanto nazionali, che provinciali, le loro pendenze, e la costruzione conveniente.

133. Un Regolamento di polizia sarà diretto ad impedire i danni, e guasti ai lavori pubblici delle strade, prescriverà le multe, e la maniera di applicarle.

PARTE SECONDA

Regolamento per i lavori d' acque nello Stato Pontificio .

TITOLO I.

Classificazione .

134. Tutti i lavori idraulici dello Stato Pontificio , che hanno per oggetto o di promuovere la navigazione , o di difendere , e bonificare i terreni , e che si fanno o in mare , o nei fiumi reali , o nei torrenti , o nei canali perenni , o in quelli di scolo , o nei laghi , o in ogni altra specie di acque siano pubbliche , siano private, vengono classificati relativamente alla estenzione del loro interesse in *lavori idraulici nazionali , provinciali , e consorziali .*

135. I lavori idraulici *nazionali* sono quelli , che interessano la generalità dello Stato . Tali sono :

1. Le costruzioni , e riparazioni dei porti di mare principali .

2. I lavori , che servono a mantenere la navigazione dei fiumi reali .

3. I grandi canali di navigazione , che si facessero per aprire la comunicazione frà due lontane frontiere dello Stato .

4. I lavori nei fiumi arcifinj , che avessero per solo oggetto la conservazione dell' alveo , e del confine dello Stato .

136. Tutti questi lavori verranno eseguiti a spese dell' Erario Camerale .

137. I lavori idraulici *provinciali* sono quelli , che interessano una , o più provincie sia per oggetto di navigazione , sia per difesa del territorio . Tali sono .

1. Le costruzioni , e riparazioni dei porti di mare di second' ordine siano a canale , siano a baccino .

2. I canali di navigazione pubblici , ma di piccola estenzione , o i lavori , che abbiano per fine la navigazione nei piccoli fiumi .

3. Le arginature dei fiumi reali , e loro influenti , che servono di difesa per lo meno a gran parte di una provincia ,

e tutti i lavori, che si fanno nei medesimi fiumi, e nei torrenti arginati per impedirne i guasti.

4. Le nuove inalveazioni, rettificazioni, ed opere annesse, che si fanno a fine di regolare i medesimi fiumi.

5. Le grandi colmate, il di cui scopo principale sia di preparare l' opportuna giacitura del terreno, per l'andamento regolare dei fiumi.

138. Alle spese di questi lavori concorreranno, 1. i terreni difesi, o bonificati, 2. la provincia, o provincie interessate, 3. il Governo.

139. I lavori idraulici *consorziali* sono quelli, che interessano un consorzio di possidenti. Tali sono:

1. I lavori diretti a difendere le ripe dei fiumi non arginati dalle corrosioni, che mettono in pericolo l' interesse di più possidenti.

2. Le arginature parziali di qualche tratto di fiume, quelle dei piccioli corsi delle acque, l' interesse delle quali non si estende, che ad un circondario di possidenti.

3. Le colmate parziali dirette ad alzare, e bonificare un comprensorio di terreni.

4. I canali di scolo delle pianure dal loro sbocco nei fiumi per il tronco principale, e per tutte le ramificazioni, che ricevono le acque piovane di diverse possidenze, comprendendovi tutte le opere annesse di arginature, di botti, di chiaviche, ponti-canali &c. come pure le diramazioni d'acque, che influiscono nei medesimi.

140. Questi lavori verranno eseguiti a spese dei consorzj interessati.

141. I lavori idraulici di ciascuna delle suddette tre classi si distinguono in lavori di nuova costruzione, in grandi riparazioni, e in lavori di manutenzione.

142. Rapporto poi alla giurisdizione i lavori idraulici provinciali o interessano una sola Legazione, o Delegazione, ovvero un numero maggiore.

Così pure i lavori idraulici consorziali possono interessare i possidenti di una, o più Legazioni, o Delegazioni.

143. Il Governo assumerá la suprema tutela di tutti gli enunciati lavori di acque per mezzo dei Magistrati, che verranno indicati nel presente regolamento.

144. L' amministrazione dei lavori idraulici nazionali sarà immediatamente dipendente dal Governo.

I lavori idraulici provinciali si amministreranno dagl'interessati unitamente ai Magistrati colla dipendenza da una direzione centrale esistente nella Capitale.

I lavori idraulici consorziali saranno amministrati dagl' interessati, e loro rappresentanti, ed il Governo presterà la tutela per mezzo de' suoi Magistrati, e la mano forte per obbligare i renitenti a fare ciò, che è di comune vantaggio.

145. Le operazioni di arte necessarie a proporre, ed eseguire regolarmente tutti i lavori idraulici verranno affidate al corpo degl' Ingegneri Pontificj di Acque, e Strade, il quale verrà costituito con un particolare Regolamento.

TITOLO II.

Dei lavori idraulici nazionali.

146. Monsig. Tesoriere Generale come amministratore dell' Erario Camerale continuerà ad avere l' amministrazione dei lavori idraulici Camerali.

147. Comprenderanno questi

1. Il Porto di Civitavecchia.
2. Il Porto di Ancona.
3. Il Porto d' Anzio.
4. La navigazione del Tevere col porto a canale di Fiumicino.
5. Il Porto a canale di Goro per la navigazione del Pò.

148. Continuerà ancora a dipendere da Monsig. Tesoriere come uno stabilimento Camerale la Bonificazione Pontina con tutti i suoi influenti a norma del Motu-proprio della S. M. di Pio VI. dei 4. Luglio 1788.

149. Avrà Monsig. Tesoriere per questi lavori due Consiglj, uno amministrativo, ed uno di arte.

150. Il Consiglio amministrativo sarà composto dello stesso Monsig. Tesoriere, e di quattro Chierici di Camera.

151. Dovrà questo essere consultato in tutti gli affari di qualche rilevanza, proporrà le norme dei capitolati, e dei contratti da stipolarsi, rivedrà i contratti prima, che vengano approvati, sindacarà i conti, ed esaminerà tutto ciò, che riguarda l'amministrazione per riferire a Monsignor Tesoriere.

152. Il Consiglio di arte sarà lo stesso, che quello, il quale si destinerà nel Titolo seguente per l' esame dei lavori idraulici provinciali, e dovrà esaminare i conti annuali preventivi, e consuntivi, i progetti in prevenzione dei lavori nuovi, e i piani di esecuzione di ciascun lavoro: risolverà tutte le questioni di arte, che gli verranno proposte da Monsig. Tesoriere, e darà sempre il parere ragionato, colle opinioni di ciascun membro, se fossero diverse, delle quali si formerà un processo verbale.

153. Vi saranno Ingegneri eletti dal Sovrano, e particolarmente addetti alla esecuzione dei lavori idraulici Camerali.

154. Uno di essi in qualità di Direttore starà alla testa della esecuzione dei medesimi lavori, riceverà gli ordini da Monsignor Tesoriere, e li diramerà agl' Ingegneri locali, con i quali terrà corrispondenza. Avrà egli le seguenti obbligazioni,

1. Dentro il mese di Settembre presenterà a Monsignor Tesoriere, per farlo esaminare dal Consiglio, il conto annuale preventivo di tutti i lavori da eseguirsi nell' anno susseguente distinti in lavori nuovi, di grandi riparazioni, e di manutenzione col loro respettivo importo, il quale conto esaminato, ed approvato servirà poi di norma per la esecuzione.

2. Terminato l' anno dentro il mese di Marzo seguente darà il conto annuale consuntivo giustificato per essere esaminato dai Consigli, e quindi rimesso da Monsignor Tesoriere al Tribunale della Camera.

3. In ogni quadrimestre sottometterà allo stesso Monsignor Tesoriere un conto sommario dei lavori fatti nel quadrimestre scorso, e di quelli da farsi secondo il preventivo nel quadrimestre seguente, onde si rendano disponibili i fondi necessarj con i metodi in corso.

4. Formerà i progetti in prevenzione dei lavori nuovi, e quando vengano approvati farà stendere i piani di esecuzione dagli Ingegneri locali sulle norme prescritte per gli altri lavori.

5. Avrà presso di se almeno un Sotto-Ispettore mobile per far sorvegliare i lavori, e le persone addette ai medesimi a fine di conoscere, e togliere gl' inconvenienti nel loro nascere.

6. Visiterà nelle occorrenze anche personalmente i lavori più interessanti, e darà conto di tutto a Monsignor Tesoriere Generale.

155. Per ogni Porto, o Fiume vi sarà un Ingegnere residente in vicinanza del luogo, incaricato del servigio ordinario, il quale potrà riunire secondo che sarà stimato opportuno anche porzione di altri lavori, che fossero a portata della sua residenza, sempre sotto le dipendenze, e secondo le regole stabilite nel Regolamento per le acque, e per le strade.

156. Non si potrà eseguire alcun lavoro, che non sia d' istantanea urgenza senza premettere il piano di esecuzione contenente la descrizione, lo scandaglio, e il capitolato.

157. Tutti i lavori, che si possono appaltare, si appalteranno per via della licitazione, e colle formalità, che vengono ordinate per le strade nazionali.

158. Per i lavori, che previa l'approvazione si eseguiranno in economìa, saranno secondo le contingenze prescritti da Monsignor Tesoriere i particolari metodi di esecuzione.

159. La collaudazione dei lavori si farà da un' Ingegnere deputato da Monsignor Tesoriere in Consiglio, e diverso da quello, che ha assistito alla esecuzione.

TITOLO III.

Dei lavori idraulici provinciali.

160. La Congregazione delle acque istituita dalla S. M. di Sisto V. avrà la superiore tutela di tutti i lavori idraulici provinciali, e formerà la *Direzione centrale* dei medesimi.

161. Sarà assistita per le cose di arte da un Consiglio composto di quattro Consultori, uno de'quali sarà Professore di Matematiche applicate, e gli altri tre saranno Ingegneri idraulici.

162. I respettivi Legati, o Delegati colle loro Congregazioni governative avranno l'amministrazione immediata, e la vigilanza diretta, sotto la dipendenza della predetta Congregazione delle acque, di tutti i lavori idraulici provinciali, che interessano una sola Delegazione.

163. Avranno presso di loro un' Ingegnere in capo incaricato di tutte le ispezioni, e rilievi d'arte, ed assistito da uno, o più Ingegneri subalterni. Un Ingegnere in capo potrà servire anche più di una Delegazione secondo la quantità dei lavori.

Sezione I.

Lavori provinciali dipendenti dalle Legazioni di Bologna, Ferrara, e Ravenna.

164. Per i lavori idraulici provinciali interessanti una sola Legazione, sono mantenuti tutti quei regolamenti particolari, che si trovano stabiliti d' appresso una lunga esperienza, e che non si oppongono a quanto si prescrive nel presente Regolamento. Questa disposizione è particolarmente applicabile alla Legazione di Ferrara per le arginature del Pò.

165. Per il fiume Reno, e per i suoi influenti, il di cui regolamento interessa più provincie, vi sarà una Commissione particolare formata come appresso.

166. Questa Commissione sarà presieduta da uno dei Cardinali Legati pro tempore delle provincie interessate deputato con Breve Pontificio, e sarà composta di altri quattro membri, trè scelti frà i principali possidenti interessati, uno per ciascuna Legazione, cioè uno del Ferrarese, uno del Bolognese, ed uno di Ravenna; il quarto sarà deputato dalla Congregazione delle acque, e non sarà nativo di alcuna delle tre provincie, nè possidente interessato nei lavori d' acque delle medesime.

167. Il Presidente avrà il voto decisivo, gli altri quattro il consultivo; dovranno però negli atti, che si trasmetteranno, riferirsi i sentimenti di ciascuno degl' individui, i quali tutti dovranno sottoscriversi.

168. Si adunerà la Commissione presso il Signor Cardinale Presidente.

169. I Deputati si rinnoveranno per turno, e se ne cambierà uno ogni trè anni potendo essere anche confermato.

Il turno della rinnovazione sarà il seguente. Si cambierà dopo il primo triennio il Deputato della S. Congregazione delle Acque, dopo il secondo il Deputato di Ravenna, dopo il terzo il Deputato di Ferrara, dopo il quarto triennio il Deputato di Bologna.

170. Avrà la Commissione un Consiglio di trè Ingegneri idraulici scelti dal Sovrano, che dovrà essere consultato in tutti gli affari d' arte.

171. Uno di questi Ingegneri, il quale dovrà essere ancora estraneo alle Legazioni, verrà destinato per la direzione attiva, e starà alla testa dell' esecuzione di tutti i lavori dipendenti dalla Commissione: avrà a se subordinati degli altri Ingegneri in quel numero, che esigerà la quantità, e divisione dei lavori.

172. Gli altri due Ingegneri del Consiglio faranno le funzioni d' Ispettori sotto gli ordini del Cardinal Presidente, per prender cognizione sopra i luoghi di tutto ciò, che riguarda i lavori, e le persone addette ai medesimi.

173. La giurisdizione di questa Commissione si estenderà

1. Su tutto l' alveo attuale del Reno da dove incomincia ad essere arginato fino al Mare, comprese le opere, che servono alla derivazione d' acque anche nel tratto non arginato.

2. Sù tutti i fiumi, e canali arginati, che influiscono nel Reno, e sù quelli che vengono dal medesimo derivati.

3. Sull' alveo nuovo preparato per lo stesso fiume frà la Panfilia, e Bondeno ad oggetto di conservare tutte le opere, che lo compongono fino a che siasi decisa la sorte di quell' alveo.

4. Sù i nuovi canali di scolo, che venissero proposti, e che interessassero diverse Legazioni, come si dirà parlando dei lavori idraulici consorziali.

174. Per qualunque lavoro *nuovo*, che importi un cambiamento a qualche parte del sistema del Reno, e de' suoi influenti, si compilerà primieramente dall' Ingegnere direttore un *progetto in prevenzione*, in cui si dimostri l' utile, che sia per derivarne, si descriva sommariamente l' opera con tutte le sue parti principali, accompagnandola con piante, e profili generali, e se ne calcoli approssimativamente la spesa da paragonarsi coll' utile.

175. Questo progetto presentato al Cardinal Presidente si farà esaminare dal Consiglio d'Ingegneri, e quindi si sottometterà insieme col parere ragionato del Consiglio al voto della Commissione.

176. Se sarà ammesso, allora si pubblicherà per un mese nelle tre provincie a fine di ricevere in iscritto le opposizioni degl'interessati, le quali si rimetteranno dal Cardinal Presidente al Cardinal Prefetto della Congregazione delle acque insieme col progetto, e colle osservazioni fattevi dal Consiglio d'ingegneri, e dalla Commissione.

177. La Congregazione delle acque sentito il suo Consiglio di arte deciderà se il progetto sia ammissibile, ed in quale estensione.

178. Per le grandi riparazioni delle opere già esistenti, che oltrepassino l' ordinaria manutenzione, se ne farà la proposizione dall' Ingegnere direttore alla Commissione, la quale deciderà, sentito il Consiglio, se siano da eseguirsi.

179. In ogni anno si formerà dall' Ingegnere direttore il conto preventivo dei lavori occorrenti in tutti i fiumi, e canali dipendenti dalla Commissione, alla quale verrà da lui presentato prima della metà del precedente mese di Settembre. Vi saranno distinti i lavori nuovi, le grandi riparazioni, e i lavori di manutenzione. Nelle prime due classi non potranno esser portate se non quelle opere, delle quali siano stati approvati i progetti nella maniera già detta.

180. Il conto preventivo sarà esaminato prima dal Consiglio di arte, e quindi sottomesso colle di lui osservazioni al Card. Presidente, ed egli sentita sempre la Commissione, darà il suo voto per l'approvazione totale, o parziale delle spese da farsi in quell' anno.

181. Prima della fine di Settembre il Cardinal Presidente rimetterà la risoluzione alla Congregazione delle acque, la quale sentito il suo Consiglio decreterà definitivamente il conto per servir di norma tanto nelle spese da farsi, come nelle tasse da percepirsi, delle quali si parlerà a suo luogo.

182. Il conto preventivo approvato verrà ritornato al Cardinal Presidente prima della metà di Novembre.

183. Quantunque nel conto preventivo debba sempre com-

prendersi una somma per i casi imprevisti, non ostante se sopravenissero bisogni urgenti maggiori, si dimanderà dal Cardinal Presidente alla Congregazione un supplemento, non ritardata la esecuzione delle riparazioni indilazionabili.

184 Di tutti i lavori da farsi, e specialmente dei lavori nuovi, e delle grandi riparazioni si compilerà dagl' Ingegneri subalterni sotto gli ordini del direttore il piano di esecuzione contenente.

1. La descrizione dettagliata di tutte le parti dell' opera colle loro dimensioni, qualità de' materiali, e costruzione, accompagnata dalle piante, profili, sezioni, e disegni necessarj a dare idea distinta di tutto.

2. Lo scandaglio dell' importo di ogni porzione dell' opera, basato sugli elementi de' prezzi dei materiali, e della mano d'opera.

3. Il capitolato tanto generale che parziale, cui dovrà assoggettarsi l' intraprendente.

185. I piani di esecuzione saranno esaminati dal Consiglio degl' Ingegneri della Commissione, e dovranno essere approvati nelle solite forme.

186. Per ogni lavoro, di cui sia stato approvato il piano di esecuzione, e che sia incluso in un conto preventivo sanzionato, come pure per i diversi lavori di manutenzione, si stabilirà dalla Commissione se convenga di appaltarli, o farli eseguire per economìa.

187. Nel primo caso si aprirà la licitazione con i metodi in corso, ed esaurite tutte le formalità se ne farà l' aggiudicazione.

188. Nel secondo caso si prescriverà il metodo da eseguirsi, e l' Ingegnere esecutore sarà responsabile della buona condotta del lavoro.

189. Se durante la esecuzione si riconoscerà la necessità di variare in aumento, o diminuzione alcune parti dell' opera per circostanze non bene avanti conosciute, se ne farà il rapporto dall' Ingegnere direttore alla Commissione per riportarne l'approvazione.

190. Trattandosi di cosa, che alterasse notabilmente la somma del preventivo, il Cardinal Presidente la riferirà alla Congregazione delle acque per avere un supplemento. Se fosse però indilazionabile, è autorizzato l'Ingegnere direttore a farla incominciare, dandone subito parte all' autorità superiore.

191. In ogni fine di mese si formerà dall' Ingegnere assistente all' opera lo stato di situazione dei lavori appaltati, dal quale risulti il credito dell' appaltatore, e questo stato certi-

ficato dall' Ingegnere direttore servirà di base al mandato, che spedirà al Cardinal Presidente.

192. I pagamenti dei lavori, che si eseguiranno per economìa, si faranno effettuare dal Cardinal Presidente all'epoche stabilite dalla Commissione, e sull' appoggio degli stati di giornate, o di misure secondo il metodo, che sarà stato prescritto.

193. Terminato il lavoro sia in appalto, ossia per economia si deputerà dal Cardinal Presidente l'Ingegnere collaudatore, che si sceglierà per lo più fra i due Ispettori membri del Consiglio. Si porterà esso sopra al luogo, e confronterà il lavoro eseguito col *piano di esecuzione*, e colle modificazioni approvate per sottoporre il risultato della sua visita alla Commissione.

194. I lavori di manutenzione ordinaria saranno approvati dalla Commissione, ed eseguiti nel modo più pronto, e più espediente a giudizio della medesima.

Per essi terrà luogo di collaudazione la visita, che si farà dall' Ingegnere direttore in unione di un membro della Commissione due volte l' anno come all' articolo 230.

195. Tutto ciò, che riguarda la custodia, e la guardia delle arginature dei fiumi nelle tre Provincie, essendo della più alta importanza si stabilirà l' ordine da osservarsi per essa, dopo che si sarà parlato degli altri lavori idraulici provinciali.

196. Alla fine di ogni quadrimestre si redigerà dall' Ingegnere direttore un conto sommario dei lavori fatti nel quadrimestre scorso, e di quelli da farsi nel quadrimestre seguente in esecuzione del preventivo, e questo rimesso dal Cardinal Presidente al Cardinal Prefetto in Roma farà conoscere approssimativamente la somma occorrente nel quadrimestre futuro.

197. In ogni anno si compilerà dall' Ingegnere direttore il conto consuntivo di tutti i lavori eseguiti, e spese fatte, e si rimetterà da lui colle opportune giustificazioni alla Commissione dentro il mese di Marzo susseguente. Verrà da essa sindacato, e quindi rimesso entro il mese di Aprile dal Cardinal Presidente alla Congregazione delle acque per la definitiva approvazione.

198. La Commissione definirà amministrativamente le questioni, che insorgessero nella estensione della sua giurisdizione.

1. Frà gl' Ingegneri, e gli appaltatori per la esecuzione dei contratti.

2. Fra gli appaltatori, o altri esecutori dei lavori, e i proprietarj per la occupazione dei terreni, case &c. che si

renderà indispensabile alla esecuzione dei lavori già approvati nelle forme stabilite .

199. Si potrà in questi casi ricorrere in secondo luogo alla Congregazione delle acque , non ritardata però la esecuzione della deliberazione presa dalla Commissione .

200. Si riterrà per base di tali decisioni , che ogni possidente è tenuto a vendere la sua proprietà nella estensione necessaria ai publici lavori , mediante però una giusta indennizzazione .

201. Le questioni , che potranno insorgere circa la stima del valore , o del danno apparterranno ai Tribunali .

202. Per tutti i guasti , e danni , che si possano fare ai lavori pubblici , e per le obbligazioni dei particolari di concorrere o coll' opera personale , o con altri mezzi alle guardie in tempo di piena , saranno mantenute in vigore tutte le consuetudini , e i regolamenti veglianti , e confermate le penali comminate dai medesimi , e l' ordine della procedura .

203. I giudizj di danni dati sugli argini , e sù i fiumi con bestiame , o manualmente apparterranno ai Governatori , e respettivamente Assessori locali , i quali dovranno procedere nelle vie le più sommarie , e riservato l' appello nel solo devolutivo .

204. Le devastazioni studiose commesse sulle ripe , argini , e letti di fiumi , o in altra maniera riguardanti il corso delle acque rimangono sotto la giurisdizione dei Tribunali Criminali , i quali dovranno giudicarne a tenore delle leggi , o generali , o particolari .

205. Per tutti i lavori idraulici provinciali non sogetti alla Commissioné del Reno , ed esistenti in una delle Legazioni , i quali , come si è detto all' art. 162. , saranno sorvegliati , ed amministrati dal respettivo Cardinal Legato , avranno luogo gli stessi regolamenti prescritti per quelli dipendenti dalla Commissione del Reno colle modificazioni indicate negli articoli seguenti .

206. Il Cardinal Legato avrà le medesime attribuzioni date al Cardinal Presidente , e la Congregazione governativa starà in luogo della Commissione , ed in essa si risolveranno gli affari collo stesso metodo .

207. Nelle Legazioni , che hanno lavori idraulici d' importanza , vi sarà presso il Legato un Consultore Idraulico , il quale farà le veci del Consiglio di arte , e le funzioni d' Ispettore .

208. Vi sarà inoltre un' Ingegnere in capo provinciale , il quale presiederà alla esecuzione dei lavori , e farà l' uffizio dell' Ingegnere direttore dei lavori della Commissione .

209. Dei lavori di nuova costruzione, che importino variazione all' impianto delle arginature, e di altre opere annesse ne sarà compilato dall' Ingegnere in capo il progetto in prevenzione a norma dell' art. 174. da subordinarsi al Cardinal Legato nella Congregazione governativa colle osservazioni dell' Ingegnere consultore, e venendo approvato sarà pubblicato per un mese, e quindi inviato per la definitiva approvazione alla Congregazione delle acque insieme alle osservazioni, ed alle opposizioni dei particolari, o dei consorzj, che si credessero gravati.

210. Dei lavori di riparazioni, che hanno per oggetto la conservazione, e restaurazione delle arginature, dei manufatti, e di altre opere, come scarichi, rinfianchi, banche, soprasoglj di argini &c. basterà, che l' Ingegnere in capo ne faccia la proposizione al Cardinal Legato, il quale nella Congregazione governativa sentito l' Ingegnere consultore risolverà, se il lavoro sia necessario, previe le verificazioni, che stimerà opportune.

211. Tanto dei lavori di nuova costruzione, quanto di quelli di riparazioni si formeranno dagl' Ingegneri i *piani di esecuzione* a norma di quanto è stato prescritto all' art. 184.

212. Su questi piani di esecuzione, approvati che siano nelle Congregazioni governative, si potrà procedere alla esecuzione con il metodo o di appalto, o di economia secondo che si stimerà più espediente, bene inteso che la spesa sia stata ammessa nel conto preventivo approvato dalla Congregazione delle acque.

213. Per le straordinarie, ed urgenti riparazioni, come pure per i lavori in aumento imprevisti, che sopravvengono dopo l' approvazione del preventivo, sono autorizzati i Signori Cardinali Legati a farvi metter mano subito dandone parte alla Congregazione suddetta.

214. Per la collaudazione di ogni lavoro verrà deputato dal Sig. Cardinale Legato l' Ingegnere collaudatore. I lavori di manutenzione saranno riveduti nella visita, che si dovrà fare a norma dell' art. 230.

215. Alla fine di ogni quadrimestre si rimetterà alla Congregazione delle acque il conto sommario come all' articolo 196.

216. In ogni anno alla medesima epoca prescritta per la Commissione del Reno verrà rimesso da ogni Legato il conto consuntivo alla Congregazione delle acque.

217. Il Card. Legato con la sua Congregazione governativa definirà come si è detto all' art. 198. le questioni nate intorno ai lavori pubblici.

218. Ciascun Cardinal Legato formerà nel termine di tre mesi dalla pubblicazione del presente l' elenco dei corsi di acque, che rimangono sotto la sua giurisdizione a seconda di ciò, che si è prescritto di sopra.

Questo elenco sarà trasmesso alla Congregazione delle acque per l' approvazione.

Sezione II.

Della custodia, e guardia degli argini dei fiumi.

219. La custodia degli argini dei fiumi avrà luogo in ogni tempo, la guardia in tempo di grandi piene.

220. Le arginature dei fiumi del Ferrarese, del Bolognese, e di Ravenna saranno ripartite in tanti tratti, che si potranno chiamare *riparti*, secondo le tabelle, che verranno respettivamente compilate dalla Commissione del Reno, e dai Legati ciascuno per la propria giurisdizione, ed approvate dalla Congregazione delle acque.

221. Ad ogni *riparto* verrà proposto un Ingegnere ordinario dipendente dagli ordini dell' Ingegnere in capo della Provincia.

222. Nel Ferrarese saranno distribuiti i diversi tratti d'argine da mettersi in guardia fra i così detti Giudici, e Notari d' argine secondo il consueto. Questi però saranno subordinati al respettivo Ingegnere ordinario.

223. Ogni *riparto* verrà suddiviso in tante *sezioni*, a ciascuna delle quali sarà assegnato un *Custode*.

224. Ogni custode avrà la sua abitazione in vicinanza della sezione.

225. Il Custode sarà obligato di visitare almeno una volta alla settimana la sua sezione per riconoscere lo stato degli argini, e delle opere annesse, per osservare ogni mutazione, che si manifestasse a danno delle medesime, e per notare gli abusi, che si fossero introdotti a pregiudizio dei lavori. Egli registrerà le sue osservazioni distribuite negli articoli di una tabella stampata a bella posta, e le rimetterà all' Ingegnere ordinario, da cui dipende.

226. Oltre la visita ordinaria sarà obligato il custode di visitare straordinariamente la sua sezione ogni volta, che venga avvertito di qualche emergente, o di qualche abuso nocivo, ed estenderà anche di questo il suo rapporto rimettendolo similmente all' Ingegnere ordinario.

227. L' Ingegnere ordinario verificato l' esposto farà subito riparare l' inconveniente, se è facilmente riparabile, o toglie-

re l'abuso a termini di ragione dando parte di tutto all'Ingegnere in capo. Se troverà resistenza a rimuovere gli abusi implorerà dall'autorità le disposizioni coattive a norma dei veglianti regolamenti.

228. Qualora la riparazione da farsi esiga dei lavori di rilievo l'Ingegnere ordinario mettendosi d'intelligenza coll'Ingegnere in capo, si porterà sopra al luogo per formare il progetto, o piano in regola dei lavori occorrenti, il quale verificato, modificato, o approvato dall'Ingegnere in capo, sarà da questo inoltrato al Cardinal Legato per la necessaria approvazione a norma di quanto si è stabilito.

229. L'Ingegnere in capo potrà eseguire la visita da se, e trattandosi di bisogni indilazionabili, che esigessero provvidenza istantanea, farà seguire immediatamente la riparazione dandone subito conto al Cardinal Legato.

230. L'Ingegnere in capo farà due volte l'anno, cioè dopo le piene della primavera, e quelle dell'autunno, la visita di tutte le arginature a lui affidate, alla quale assisterà un membro del Magistrato deputato dal Cardinal Legato. Gl'Ingegneri ordinarj v'interverranno nei respettivi tratti, e riparti, così pure i Giudici d'argine, e i custodi nelle respettive *sezioni*.

231. Si riconoscerà in queste visite lo stato dei fiumi, delle arginature, e dei manufatti, le riparazioni occorrenti, e i disordini, ed abusi da emendarsi. Si estenderà la relazione di tutte le osservazioni, e si rimetterà accompagnata dalle opportune riflessioni dell'Ingegnere in capo al Cardinal Legato.

232. In tempo delle grandi piene, che minaccino le arginature, si metteranno queste in *guardia* colla massima diligenza. Il momento di mettere in attività la guardia sarà al giungere delle piene ai segnali stabili, che sono, o si metteranno in ciascun fiume.

233. Prima che il fiume giunga al segno ogni custode avviserà il respettivo Ingegnere ordinario della piena, che si prepara, e similmente sarà avvisato l'Ingegnere in capo dal custode più a portata, affinchè possa disporre, e tener pronti tutti i mezzi per la convocazione della guardia.

234. Giunta la piena al segno stabilito, l'Ingegnere in capo dichiarerà il fiume in guardia, e si troverà personalmente nel punto il più centrale dei luoghi minacciati accorrendo in seguito, ove esigerà il bisogno. Spedirà immediatamente l'avviso al superiore Magistrato di acque per quelle provvidenze, che sono della sua autorità, e per fornire una sufficiente forza armata. Contemporaneamente convocherà alla

guardia con avvisi in istampa tutti gli uomini delle ville vicine.

235. Messa in attività la guardia, il sudetto Ingegnere ne sarà il capo in tutta la linea minacciata, e dipendentemente da lui tutti gl' Ingegneri ordinarj, i Giudici, e Notari d'argine del Ferrarese nei respettivi riparti, sopra de' quali dovranno trovarsi giorno, e notte. Avranno lo stesso obbligo i custodi nelle respettive sezioni.

236. Per quei fiumi, che possono crescere rapidamente, e non dar tempo agl' Ingegneri di recarsi ai loro posti, ogni custode avviserà prima che la piena giunga al segno di guardia anche il Gonfaloniere del luogo più vicino, il quale sarà tenuto di andare in persona, o mandare un suo Delegato sull' argine. Questi dopo che la piena è giunta al segno, mancando l'Ingegnere in capo, o l'ordinario, dichiarerà il fiume in guardia, sarà capo della medesima, ed é autorizzato a dare le opportune disposizioni secondo i bisogni.

237. Lungo la linea di ciascun fiume arginato si manterranno dei magazzeni provveduti di attrezzi, materiali, torcie, e di tutto ciò, che si prevederà occorrere, i quali si daranno in consegna colle dovute cautele al custode della sezione, ove sono stabiliti.

238. Nei pericoli d'inondazioni, di rotte, o di altri simili disastri qualunque privato all' invito della legitima autorità sarà tenuto di accorrere alla difesa degli argini con uomini, bestie, carri, ed istromenti necessarj nel modo, e sotto le pene, che sono prescritte dalle leggi, e consuetudini vigenti.

239. In tempo di piene, e di guardia l'Ingegnere in capo è autorizzato a prendere quei provvedimenti istantanei, che stimerà necessarj per la preservazione degli argini maestri, rendendone subito conto all' autorità superiore, e particolarmente potrà far tagliare gli argini in golena, quando la piena sia giunta ai segnali stabiliti in proposito.

240. I Signori Cardinali Legati dentro le respettive loro giurisdizioni nei casi di piene potranno far sorvegliare le *Guardie* da chi, e come crederanno più opportuno. Sono anche autorizzati a fare delle deputazioni straordinarie per tale ogetto e per somministrare i necessarj soccorsi nel caso deplorabile delle inondazioni.

Sezione III.

Lavori provinciali dipendenti dalle Delegazioni.

241. Tutti i lavori idraulici provinciali, e specialmente quelli dei porti di mare di second' ordine esistenti in una Delegazione saranno sorvegliati, ed amministrati dal respettivo Prelato Delegato sotto la dipendenza della Congregazione delle acque nello stesso modo, e con i medesimi regolamenti, che sono stati di sopra prescritti per i lavori dipendenti da una sola Legazione, meno le seguenti modificazioni.

242. I Prelati Delegati nelle loro Congregazioni governative avranno le medesime attribuzioni dei Legati, fuori che dovranno attendere dalla Congregazione delle acque l'approvazione non solo dei progetti in prevenzione, ma anche dei piani di esecuzione dei lavori nuovi, e delle grandi riparazioni. I lavori di manutenzione basterà, che siano approvati nel preventivo.

243. L'ordine dell' esecuzione dei lavori sarà lo stesso, ed un Ingegnere in capo sarà incaricato dei lavori di una, o più Delegazioni, per i quali corrisponderà con i respettivi Delegati.

244. La collaudazione dei lavori nuovi, o delle riparazioni di molta entità si farà da un' Ingegnere deputato dalla Congregazione delle acque.

245 Per i lavori di manutenzione il Prelato Delegato deputerà un membro della Congregazione governativa, o un' altro Magistrato per visitarli ogni volta che stimerà necessario, oppure chiamerà occorrendo un' Ingegnere dalle provincie vicine.

246. Entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione del presente ciascuno dei Delegati, che avrà dei lavori idraulici provinciali nella propria Delegazione, ne formerà l'elenco per sottoporlo all' approvazione della Congregazione delle acque.

247. Se alcuni lavori intorno ai fiumi, e torrenti, che passano per più di una Del gazione, si riconosceranno di tale interesse da esser messi nella classe dei lavori provinciali, la Congregazione delle acque formerà una Commissione per presiedervi, a somiglianza di quella del Reno deputando in Presidente uno dei Prelati delle Delegazioni interessate.

Sezione IV.

Costituzione, ed amministrazione dei fondi necessarj per i lavori idraulici provinciali.

248. Ai lavori idraulici di Bologna, Ferrara, e Romagna, che riguardano la difesa dei terreni, concorrerà 1. il Governo, 2. la provincia o provincie interessate, 3. i terreni che ne sentono benefizio immediato. I primi si chiameranno fondi *camerali*, i secondi *provinciali*, gli ultimi *particolari*.

249. Ai lavori idraulici delle suddette provincie, che hanno per oggetto la navigazione, si provederà 1. colle tasse solite a percepirsi per la navigazione, 2. con una tassa provinciale, 3. con un soccorso dell' Erario.

250. *I fondi camerali* per i lavori di arginature nelle Legazioni saranno eguali alla metà dell'importo dei medesimi lavori.

251. *I fondi provinciali* saranno percepiti sù tutta la possidenza prediale delle tre provincie con una sopratassa alla dativa reale.

252. La sopratassa provinciale sarà di un decimo sopra la prediale, ed il suo prodotto verrá ripartito fra la Commissione del Reno, e ciascuna delle altre Legazioni interessate in una proporzione costante da stabilirsi con approvazione Sovrana, avendo in considerazione i bisogni, e le risorse di ciascuna.

253. Tanto la quantitá della sopratassa, quanto la proporzione, con cui deve ripartirsi il prodotto fra le Legazioni, verrà similmente o confermata, o rinnovata dal Sovrano ogni triennio sulla proposizione della Congregazione delle acque.

254. I *fondi particolari* dei lavori di arginature si percepiranno con un riparto sopra i terreni bonificati in ragione dell'utile, che ne risentono. A tale effetto saranno questi classificati in una serie di gradi proporzionali al respettivo interesse.

255. Sono compresi in questi fondi le mano d' opere, e i trasporti, che per consuetudine fossero obligati di fornire i possidenti, o i coloni nelle diverse provincie.

256. Sono provvisoriamente mantenuti in vigore i campioni di riparto, che si trovano in corso nelle sudette provincie. I fondi particolari per i lavori della Commissione del Reno si ripartiranno provvisoriamente sopra i terreni compresi

nel circondario prefinito dai Chirografi Pontificj dei 27. Agosto 1770., e 22. Febraro 1776. graduando l' imposta fra gl' interessati colla proporzione, con cui si esigeva la tassa d'acque a termini de' sopra citati due Chirografi.

257. Qualora o non vi fossero i campioni delle arginature per qualche fiume, oppure quelli che sono in corso si riconoscessero difettosi, e meritevoli di riforma per i ricorsi di una gran parte dei contribuenti, i Signori Cardinali Legati nelle loro Congregazioni governative ordineranno la compilazione de' nuovi campioni.

258. Questi si esporranno al pubblico per il tempo di tre mesi a fine di ricevere i ricorsi, e le objezioni dei pretesi gravati, le quali esaminate nelle Congregazioni governative, e corretti i campioni, se vi è luogo, verranno previa l'approvazione della Congregazione delle acque resi esecutorj per il tratto avvenire.

259. Terminata questa rettificazione dei campioni attuali, sarà pubblicato un campione universale, che conterrà la norma del contributo per ciascun fiume, torrente, e canale.

260. Per ogni nuovo lavoro, che cambiasse la situazione idraulica dei terreni contribuenti, si formerà collo stesso metodo un nuovo campione di contribuenza graduato sempre in ragione dell' utile respettivo.

261. Approvati con Oracolo Sovrano per mezzo della Congregazione delle acque i conti preventivi annuali delle spese dei lavori idraulici provinciali tanto della Commissione del Reno, quanto di ogni Legazione, nei quali saranno compresi anche gli onorarj, e gli emolumenti degl' impiegati; la metà della somma delle spese di ogni provincia risultante dai preventivi starà a carico dell' Erario camerale. Dall' altra metà si toglierà la quota della sopratassa provinciale destinata come all' art. 252. per sussidio di ciascuna provincia, il resto si ripartirà in ogni anno sopra i terreni interessati a norma dei campioni in corso.

262. Dal Cardinal Prefetto della Congregazione delle acque si parteciperà a Monsignor Tesoriere Generale prima della metà di Novembre la somma totale dei fondi camerali da impiegarsi nell' anno futuro su i lavori idraulici provinciali delle Legazioni, e questi darà gli ordini opportuni agli Amministratori camerali di quelle provincie, affinchè tengano a libera disposizione del Cardinal Legato la corrispondente quota di tassa prediale componente fra tutti la suddetta somma.

263. Di questa quota gli Amministratori camerali terranno un conto totalmente separato, e la verseranno in ogni bi-

mestre secondo gli ordini della predetta Congregazione delle acque.

254. La sopratassa provinciale fissata come all' art. 252 sarà esatta dai medesimi Amministratori cogli stessi privilegj, ed emolumenti della diretta, o prediale, e si terrà a disposizione della Congregazione.

255. In conseguenza dell' approvazione dei conti preventivi verrà stabilita come all' art. 261. la quota *dei fondi particolari* da ripartirsi sopra i contribuenti interessati di ciascuna Legazione. Il Cardinal Prefetto delle acque rimettendo prima della metà di Novembre ai rispettivi Legati il conto preventivo approvato, notificherà loro questa somma, ed essi ne faranno fare il riparto.

266. Per ripartire la somma dei *fondi particolari* destinata a ciascuna Legazione fra i campioni dei diversi fiumi si osserverà la proporzione, che si troverá nel preventivo fra le spese approvate per i medesimi fiumi.

267. Si esigerà questa tassa particolare per bimestri, come la prediale dai medesimi Amministratori, e cogli stessi privilegj.

268. In principio di ogni quadrimestre il Cardinal Prefetto delle acque spedirá gli ordini opportuni agli Amministratori camerali, affinchè versino per i due bimestri seguenti nella cassa dell' Amministratore camerale residente nel capo luogo di ogni Legazione quella somma, che avrà conosciuto occorrere dai conti sommarj (art. 196.), e alla quale non giungesse l' introito da farsi dal respettivo Amministratore.

269. Il Cardinal Presidente della Commissione, e gli altri Cardinali Legati trarranno i mandati in regola sopra l'Amministratore camerale del respettivo capo-luogo, il quale li sodisferà colle somme o esatte da lui, o versate nella sua cassa dagli altri Amministratori, come si è ordinato nel precedente articolo.

270. Ai mandati dovranno essere annessi gli stati dei lavori o delle giornate, o delle mensualità certificati dall' Ingegnere in capo.

271. Alla fine di ogni quadrimestre ciascun Amministratore camerale rimetterà al Cardinal Prefetto delle acque il suo rendiconto d' introito, e d' esito per tutti i fondi camerali provinciali, e particolari da lui amministrati per la Congregazione delle acque. Ogni pagamento sarà giustificato col respettivo mandato.

272. Alla fine dell' anno i trè rendiconti quadrimestrali dell' Amministratore camerale del capo-luogo dovranno qua-

drare col conto annuale consuntivo da rimettersi dai respettivi Legati secondo il disposto all' articolo 197.

273. Dei lavori idraulici provinciali, che hanno per oggetto la navigazione, si formerà un conto preventivo annuale separato, nel quale non solo si specificherà l' importo dei lavori, che si propongono, ma anche il prodotto delle tasse particolari, che si riscuotono per tale oggetto, le quali vengono confermate fintantochè non sia altrimenti disposto.

274. Approvato il conto, la metà delle spese sarà a carico dell' Erario camerale, e detratto dall' altra metà il prodotto delle tasse, che si trovano in corso, il resto verrà ripartito con una soprattassa alla diretta, o prediale della provincia, o provincie interessate.

275. Se le tasse particolari eccedessero la metà della spesa occorrente, l' Erario pubblico supplirà al resto.

276. L' amministrazione di questi fondi si terrà collo stesso metodo fissato per gli altri lavori idraulici provinciali, e se ne renderà conto nello stesso modo alla Congregazione delle acque.

277. Per i lavori idraulici provinciali esistenti nel resto dello Stato Pontificio, o riguardino la difesa dei terreni, o la navigazione, i Delegati nel rimetterne l' elenco come all' Artic. 246. indicheranno i fondi siano particolari, siano provinciali, che vi si sono impiegati fin' ora, faranno le loro osservazioni sopra i medesimi, e sul soccorso che possa aver luogo per parte dell' Erario. La Congregazione delle acque coll' approvazione del Sovrano stabilirà i metodi, e le proporzioni dei fondi occorrenti a ciascuno.

278. L' amministrazione immediata dipenderà dal respettivo Delegato colle stesse norme prescritte di sopra, e si renderà conto nella stessa maniera alla Congregazione delle acque.

TITOLO IV.

Dei lavori idraulici consorziali.

279. Tutti i lavori intorno alle acque, i quali interessano particolarmente un comprensorio di possidenti, o alcune Comunità, appartengono alla classe dei lavori consorziali.

280. Questi lavori, i quali, come si è detto all' art. 140., devono farsi a spese degl' interessati, ed amministrarsi dai rappresentanti dei medesimi, vengono distinti, rapporto al modo, con cui il Governo vi eserciterà la sua tutela, in lavori consorziali esistenti nelle Legazioni, e in quelli esistenti nel resto dello Stato Pontificio.

Sezione I.

Dei lavori consorziali nelle Legazioni.

281. I Signori Cardinali Legati nelle loro Congregazioni governative avranno la tutela immediata dei lavori consorziali esistenti nelle respettive loro giurisdizioni, sotto la dipendenza nei casi, che si esprimeranno dalla Congregazione delle acque.

La Commissione del Reno estenderà la sua giurisdizione a tutti i lavori consorziali, che sono dipendenti da quel fiume, e dai suoi influenti arginati.

282. Se una porzione di territorio interessato ad un dato lavoro si troverà in una Legazione, e porzione in un' altra; i lavori si faranno sotto la tutela di quella Legazione, in cui esiste la maggior contribuenza.

283. D' appresso queste massime si formerà nel termine di due mesi dalla pubblicazione del presente l' elenco dei lavori consorziali dipendenti da ciascuna Legazione. Questi elenchi saranno formati dai rispettivi Cardinali Legati nelle loro Congregazioni governative, e dal Cardinal Presidente della Commissione del Reno, e sottoposti all' approvazione definitiva della Congregazione delle acque.

284. Tutti i possidenti, che sono interessati ai medesimi lavori consorziali, formeranno un' associazione, la quale sarà rappresentata da una *Congregazione consorziale* di un numero di membri scelti dagli stessi interessati nelle forme vigenti rispetto ai consorzj, che esistono, ed in quelle da prescriversi con particolari regolamenti rispetto ai nuovi.

285. In ogni biennio si procederà alla rinnovazione di un numero, che sortirà. Gli stessi regolamenti o vigenti, o da prescriversi regoleranno il numero, e la qualità degl' individui, che devono sortire. I sortiti saranno rieligibili.

286. Per le Congregazioni, che si trovano già stabilite, si conserverà la medesima organizzazione, e gli antichi usi e consuetudini, quando non siano contrarie al presente Regolamento.

287. La Congregazione consorziale approverà, e farà eseguire i lavori nel modo, che verrà indicato per gli scoli, e bonificazioni nella seguente sezione.

288. Approverà i riparti delle spese da farsi in ragion d' interesse premettendone la pubblicazione per sentire le opposizioni dei pretesi gravati.

289. Questi riparti non diverranno esecutorj , se prima non siano stati confermati dal Cardinale Legato , o Presidente della Commissione del Reno nelle respettive loro attribuzioni .

290. Ogni Congregazione avrà un' Ingegnere , un Computista , e un Cassiere scelti a suo piacimento per disimpegnare le unzioni a ciascuno appartenenti .

291. Renderà conto in ogni anno agl' interessati dell' impiego delle contribuzioni levate .

292. Fra tutti i lavori idraulici consorziali delle Legazioni , essendo della maggiore importanza la manutenzione , e miglioramento dei canali di scolo , come altresì le bonificazioni , che si fanno o per diseccamento , o per colmata , se ne prescrivono le norme nella seguente sezione .

Sezione II.

Del sistema da osservarsi per gli scoli , e per le bonificazioni .

293. Di tutti i terreni posti in pianura , inondati , o soggetti ad inondarsi si formeranno tanti grandi circondarj limitati dagli alvei dei fiumi , dalle lagune , o dai terreni alti , ognun de' quali circondarj comprenda tutte le possidenze , che hanno un interesse comune di scoli .

294. Potranno comprendersi in un solo circondario i terreni , che godono di diversi tronchi principali di scoli , purchè si riuniscano tutti in un medesimo recipiente . Non potranno dividersi in più circondarj i terreni , che hanno un tronco principale comune di scoli .

295. Ogni circondario avrà la sua Congregazione consorziale , che rappresenterà tutta l'associazione secondo le massime fissate negli art. 284. e seg.

Le attribuzioni di essa sono determinate negli articoli seguenti .

296. Ovunque l'esperienza ha fatto conoscere , che i lavori di manutenzione , e la custodia ordinaria dei scoli si sorveglia più esattamente da associazioni ristrette ad un solo ramo , o tronco di essi ; si potranno ammettere anche alcune di queste particolari associazioni col nome di *assunterie* , o altro , le quali però saranno tutte subordinate alla Congregazione consorziale del circondario , nel quale sono comprese . Le loro attribuzioni si determineranno appresso .

297. Nel termine di due mesi sarà proposta all' approvazione della Congregazione delle acque da ciascun Cardinal Lega-

to, e dal Cardinal Presidente della Commissione del Reno la divisione dei grandi circondarj di scolo compresi nella propria giurisdizione di acque.

298. Approvata, che sarà questa divisione, nel termine di altri due mesi, si proporrà similmente l'organizzazione della Congregazione consorziale di ogni circondario, la quale, se già esiste, verrà conservata in quella forma, che non si opponga al presente regolamento, e se è da crearsi, si farà in modo uniforme alle massime fissate negli art. 284. e seg.

299. Per quei circondarj poi, nei quali non si trovasse stabilita la suddivisione delle subalterne associazioni, ma si credesse utile d'introdurvela, oppure, trovandosi stabilita, si credesse necessario di modificarla; sarà in facoltà dei sudetti Cardinali Legati, e Presidente, sentita però la congregazione consorziale, di prescriverla nelle forme, che conosceranno le più opportune, ed analoghe alle massime stabilite di sopra.

300. Approvata la organizzazione di tutte le associazioni dei scoli, e delle bonificazioni, si faranno seguire a norma di essa le elezioni, e si metteranno in attività le nuove Congregazioni al più presto possibile.

Frattanto verranno osservati tutti i regolamenti che si trovano in corso.

Sezione III.

Della custodia, e manutenzione dei canali di scolo, e delle bonificazioni.

301. Tutti i canali di scolo dovranno essere mantenuti nella conveniente larghezza, e ad una determinata profondità, la quale viene indicata nei stabili, che sono, o si metteranno lungo i canali medesimi a convenienti distanze. Ogni volta che da questi segnali si riconosca l'interrimento del fondo si procederà alla escavazione.

302. I così detti *sgarbamenti*, o siano spurghi dall' erbe si faranno costantemente in tutti i canali di scolo almeno due volte all' anno.

303. Tutti gli argini dei canali, gli argini traversagni, circondarj, e di bonificazione esistenti in un circondario saranno mantenuti alle stabilite altezze, e grossezze.

304. Se ad alcuno degli argini occorrerà la guardia straordinaria in tempo di piena, sarà cura della Congregazione consorziale di farla attivare a norma dei bisogni, e pratiche dei luoghi.

305. Tutti i così detti *manufatti* inservienti agli scoli, e alle bonificazioni, come chiaviche, botti, ponti ec., saranno mantenuti in buono stato.

306. Le chiaviche saranno fornite non solo dei necessarj ordigni per la più comoda manovra delle usciare, ma ancora dei materiali occorrenti per il caso, che si dovessero nelle piene fortificare. Le chiaviche in tutto ciò che interessa la difesa della linea arginata dei fiumi, sono sotto la vigilanza del Governo, e dei di lui Ingegneri.

307. Sarà regolata la competenza, e saranno prescritte le discipline dalla superiore autorità governativa per ogni bocca di derivazione situata sui fiumi, e canali, la quale dirami le acque ai circondarj di scoli, affinchè questi non vengano indebitamente sopraccaricati a danno della società degl' interessati.

Questa provvidenza si estende ancora alle derivazioni di acque torbide per uso di bonificazioni.

308. In ogni circondario di scoli si formerà una esatta descrizione dei canali, degli argini, delle chiaviche, botti, e di ogni altra opera, la di cui conservazione interessi il circondario. Una copia di essa si terrà per norma nell' archivio della Congregazione, ed un' altra sarà rimessa all' officio degl' Ingegneri della Legazione.

309. Ogni Congregazione consorziale presenterà alla respettiva Legazione un progetto di discipline dirette alla lodevole conservazione delle opere.

Il Cardinale Legato, consultata la sua Congregazione Governativa, desumerà da questi progetti un regolamento generale di polizìa, e di disciplina relativo all' oggetto.

310. Ogni Congregazione consorziale avrà a se addetto almeno un Ingegnere idraulico scelto da essa.

311. Avrà al servizio tanti custodi per gli scoli, argini, e chiaviche, quanti ne saranno da essa determinati secondo i bisogni, e prescriverà loro le opportune istruzioni per la custodia regolare degli oggetti a ciascuno affidati.

312. In ogni anno sarà dall' Ingegnere di ogni circondario formato il conto preventivo di tutti i lavori, e spese occorrenti per la custodia, e manutenzione del circondario medesimo. Questo conto sarà presentato alla Congregazione consorziale per ricevere la di lei approvazione.

313. In quei circondarj, ne' quali vi saranno le assunterìe, o associazioni subalterne, ciascuna di queste farà compilare il preventivo della porzione di canali, ed opere respettive, lo rimetterà alla Congregazione consorziale, la quale ne desumerà un preventivo generale per tutto il circondario.

314. I lavori descritti nel conto preventivo saranno eseguiti con quel metodo, che la Congregazione consorziale stimerà più economico, ed espediente.

315. Ove sianvi le subalterne associazioni sarà affidata ad

esse la sorveglianza dei lavori , e dei salariati nella loro suddivisione .

316. Gl' Ingegneri del Governo dovranno esercitare una sorveglianza sugli scoli , e sulle opere annesse .

317. Gl' Ingegneri ordinarj faranno rapporto all' Ingegnere in capo di tutti gl' inconvenienti , mancanze , ed abusi , che rinverranno nella conservazione degli scoli , e delle bonificazioni , come altresì nelle diramazioni di acque per uso d' irrigazioni , e di opificj , che si rendessero nocevoli , e contemporaneamente ne avviseranno la Congregazione consorziale proponendole i convenienti rimedj .

318. L' Ingegnere in capo all' occasione delle visite , che dovrà fare secondo l' art. 230. , verificherà i disordini rilevati , ed osserverà , se vi è stato posto riparo . Nel caso , che li trovi ancora sussistenti , ne darà parte al Cardinale Legato , il quale ne ordinerà l' esecuzione a carico dei negligenti .

319. Ogni circondario avrà uno , o più campioni di contribuenza per i lavori di manutenzione graduati in proporzione dell' utile . Sono confermati quelli , che si trovano in corso , ed ove non vi fossero , si formeranno a norma delle massime stabilite di sopra .

320. Collo stesso metodo si procederà alla correzione dei campioni vigenti , qualora sia provocata da una gran parte dei contribuenti .

321. Le Congregazioni consorziali potranno avere , se lo credono necessario , un Campioniere per la custodia dei campioni , e per fare i riparti .

322. La spesa approvata nel preventivo sarà ripartita sugl' interessati a norma dei campioni in ogni anno , e si chiamerà la *tassa dei scoli* .

323. I ruoli di riparto della tassa dei scoli dovranno essere firmati dal Campioniere , o da chi ne fà le veci , dal Presidente , e due membri almeno della Congregazione consorziale , e dall' Eminentissimo Legato .

324. Saranno esatti dal cassiere per bimestri col privilegio di *manoregia* previa una sola intimazione . L'esattore si renderà debitore dell' esatto , ed inesatto , avendo perciò un premio proporzionato all' esigenza . Sarà egli munito d' idonea sicurtà da approvarsi dalla Congregazione consorziale sotto la responsabilità dei membri della medesima .

325. Lo stesso cassiere introiterà i profitti , che si ritraessero a vantaggio della società dalle proprietà consorziali , come dall' erbe degli argini , e simili . Introiterà ancora le multe , e refazione dei danni dati .

326. Per quei circondarj , che si estendono in due diverse

Legazioni, e che sono soggetti secondo l' art. 282. a quella Legazione, ove esiste la maggior contribuenza, approvato che sarà da questa il riparto, verrà rimesso, per quella porzione che esiste in altra Legazione, al respettivo Legato, il quale ne farà seguire l' incasso a favore della Congregazione consorziale.

327. Il cassiere farà i pagamenti delle spese contro i mandati in regola firmati dal Presidente, e dal computista.

328. Renderà conto in ogni quadrimestre dell' introito, ed dell' esito colle dovute giustificazioni.

329. In fine dell' anno la Congregazione consorziale darà il suo rendiconto da approvarsi rispettivamente dal Cardinal Legato, o dal Cardinal Presidente. Questo conto sarà posto nell' uffizio della Congregazione consorziale per essere comunicato a tutti gl' interessati che lo dimanderanno.

330. Tutte le disposizioni, le grida, gli editti, le condanne, e le multe, relative agli scoli, bonificazioni, e diramazioni d' acque sono mantenute in pieno vigore in tutti quei casi, nei quali non si è diversamente provveduto.

331. Le questioni, che nascessero fra gli appaltatori, e le Congregazioni consorziali per l' esecuzione de' contratti, saranno definite amministrativamente dal Cardinale Legato col voto della Congregazione governativa.

332. Lo stesso metodo si osserverà per i reclami dei particolari interessati contro la Congregazione consorziale riguardanti i lavori, e le tasse.

333. Si potrà ricorrere in ultimo alla Congregazione delle acque, non ritardata l' esecuzione delle disposizioni date dalla Legazione.

334. Le questioni, che nascessero fra le Congregazioni consorziali di due limitrofi circondarj, sia per il riparto della spesa di manutenzione di qualche argine, canale, o chiavica d' interesse comune, sia per altri simili oggetti, saranno pure definite amministrativamente dal Legato, o dal Presidente, cui è soggetta la consorziale Congregazione, contro la quale è diretto il reclamo. Ma la decisione in questo caso dovrà esser prima dell' esecuzione confermata dalla Congregazione delle acque, qualora le parti non si acquietino.

Sezione IV.

Delle nuove opere per gli scoli, e le bonificazioni.

335. Le nuove opere dirette al miglioramento dei canali di scolo sia col prolungarli, e variarne lo sbocco, sia coll' ingrandirne la sezione, sia col separare le acque dei terreni più

alti da quelle dei più bassi, sia con altri simili mezzi, come pure le nuove bonificazioni, o per diseccamento, o per colmata, saranno esaminate, approvate, ed eseguite coll' ordine, e metodo seguente.

336. Se la nuova opera interessa un solo circondario, l'Ingegnere progettante ne farà una prima proposizione alla Congregazione consorziale del medesimo, la quale, riconoscendone l' utilità, è autorizzata a commettere la redazione del progetto in prevenzione da compilarsi colle norme prescritte nell' art. 174. Le spese occorrenti per questo progetto si desumeranno o dal fondo di riserva, che deve sempre calcolarsi in ogni preventivo, o si riporteranno nel preventivo dell' anno futuro.

337. Compito il progetto in prevenzione, dal quale risulti evidentemente l' utile dell' opera, la possibilità di eseguirla, e la spesa approssimativa, si parteciperà al Cardinal Legato, affinchè lo faccia pubblicare per un mese con i soliti metodi, passato il qual termine ordinerà la convocazione di tutti gl' interessati per un giorno, e per un luogo determinato.

Potrà fissarsi tale convocazione nell' atto stesso della pubblicazione.

338. Gl' interessati sceglieranno a pluralità di voti altrettanti deputati, quanti sono quelli della Congregazione consorziale ordinaria. Questi nuovi deputati riuniti agli antichi formeranno una Congregazione straordinaria, la quale delibererà a pluralità di voti, se il progetto sia adottabile, o nò.

339. La decisione della Congregazione straordinaria si sottoporrà con tutte le objezioni, ed osservazioni al Cardinal Legato, o Presidente, il quale sentito il parere degl' Ingegneri consultori confermerà, o escluderà la decisione sudetta.

340. Nel primo caso la decisione diverrà definitiva, nel secondo si attenderà la decisione definitiva dalla Congregazione dell' acque.

341. Se poi la nuova opera interessa più circondari sia per l' utile sperato, sia per il danno temuto, e questi circondari cointeressati appartengano ad una sola giurisdizione, il progetto in prevenzione redatto, e pubblicato come sopra sarà sottoposto, previo l' esame, ed osservazioni degl' Ingegneri consultori, al voto della respettiva Legazione, o della commissione del Reno, secondo, che a quella, o a questa sono soggetti i circondarj cointeressati. Si sottoporrà questa prima decisione alla Congregazione delle acque, la quale preso il tutto novamente ad esame stabilirà definitivamente se la progettata nuova opera debba, o nò eseguirsi.

342. Finalmente se i circondarj interessati sono sotto la giurisdizione di diversi Cardinali Legati, ciascuno di essi rimet-

terà il suo voto alla Congregazione delle acque, dalla quale si emetterà la definitiva decisione.

343. Approvato in queste forme il progetto in prevenzione di una nuova opera, si procederà ai preparativi per la esecuzione, cioè alla compilazione del piano di esecuzione, e alla formazione del campione dei contribuenti.

344. Il piano di esecuzione del lavoro dovrá essere redatto dall' Ingegnere progettante di concerto coll' Ingegnere in Capo del Governo, e sottoposto ai medesimi esami, ed approvazioni, che si sono ordinate per le nuove opere nei lavori idraulici provinciali.

345. Il campione dei contribuenti dovrà essere basato sulla massima, che la spesa del lavoro vada a gravitare sopra l'aumento di valore, che acquisterà ogni terreno per il miglioramento prodottovi dal lavoro medesimo.

346. Per mettere in prattica questa massima si stabiliranno in ogni caso particolare dai Cardinali Legati quelle misure, e disposizioni,che si crederanno più opportune d'appresso ai risultati delle Congregazioni straordinarie degl' interessati in ordine alla classificazione dei terreni, e per determinare colla maggiore approssimazione possibile l' utile, che sia per ridondarne ad ogni classe, il numero dei gradi, e la respettiva contribuenza.

347. Le questioni fra i proprietarj, e la società saranno definite amministrativamente secondo il disposto agli articoli 198. e seguenti.

348. Le colmate dirette a migliorare i fondi o troppo bassi, o di cattiva qualità, saranno favorite, purchè concorrano i requisiti della innocuità agli scoli, ed alle adjacenze. Nel caso di contradizione delle Congregazioni consorziali, il Cardinale Legato nella sua Congregazione governativa ne assumerà la cognizione, e ne emanerà la sua decisione, che sarà definitiva.

349. Le commissioni apposite per il regolamento delle irrigazioni istituite in alcune Legazioni estenderanno le di loro ispezioni a tutti i circondarj di scoli subordinati alla giurisdizione, e tutela del Legato, presso del quale sono stabilite.

Sezione V.

Dei lavori consorziali fuori delle Legazioni.

350. La Congregazione delle acque eserciterà la sorveglianza diretta sopra i lavori idraulici consorziali, che si trovano nel resto dello Stato Pontificio, siano essi compresi in una, o più Delegazioni.

351. Sono conservate le così dette Prefetture, o corpi rappresentativi delle società d'interessati nelle diverse valli dello Stato presiedute da una delle autorità Governative a ciò specialmente delegata dalla Congregazione delle acque la quale avrà la facoltà di obligare i morosi al pagamento delle tasse legitimamente imposte per mezzo della *manoregia* in qualunque Delegazione o Governo siano situati i fondi.

352. Se si riconoscesse utile, o di riformarle in qualche parte, o di riunirne alcune, o d'instituirne delle nuove, sarà cura della predetta Congregazione delle Acque, sentito anche il voto del consiglio d'Ingegneri, di dare quelle disposizioni, che conducono alla più esatta, e sollecita esecuzione tanto dei lavori di manutenzione, che delle nuove opere.

353. Il regolamento dei lavori dipendenti dalle Prefetture si assimilerà a quello prescritto per gli altri lavori idraulici consorziali in tutto ciò che non è stato diversamente disposto. I lavori di manutenzione che devono essere eseguiti dai particolari, approvati che saranno dalla Prefettura secondo il solito, ed intimatane la esecuzione, se questa verrà trascurata si faranno eseguire di uffizio dalla Autorità delegata dalla Congregazione delle acque, e se ne farà incassare l'importo con i medesimi mezzi ordinati per la esigenza delle tasse. Ciascuna Prefettura dovrà avere a se addetto un Perito Ingegnere, per mezzo del quale compilerà in ogni anno il conto preventivo di tutti i lavori di manutenzione, e di riparazioni, il quale approvato dalla Prefettura dovrà avere il suo pieno effetto.

354. Dei lavori di nuova costruzione se ne dovranno farè i progetti in prevenzione da approvarsi dalla Congregazione delle acque.

355. La maniera più economica, e più spedita di eseguire i lavori si lascia alla scelta delle associazioni degl' interessati.

356. Uno dei membri del consiglio di arte a ciò destinato dal Card. Prefetto, farà per questi lavori le funzioni d' Ispettore, e dovrà almeno una volta all' anno visitare, o far visitare dal sotto-Ispettore a lui addetto ciascuna valle per riscontrare se siano stati eseguiti i lavori ordinati, per collaudarli, e sopra tutto per osservare come siano mantenuti canali, e le bonificazioni, quali ne siano i bisogni, quali gl'inconvenienti, quali i rimedj, facendo rapporto di tutto alla Congregazione delle acque. Il medesimo Ingegnere proporrà per essere esaminati dal Consiglio quei progetti di nuove opere, che stimerà più utili.

357. I fondi per questi lavori dovranno desumersi com-

si fa al presente da una graduata contribuenza sopra gl' interessati, e potrà in qualche caso di lavori assai interessanti aver luogo un soccorso della provincia previa l'approvazione Sovrana.

358. Continueranno a formare parte di questi fondi il prodotto delle proprietà consorziali degli argini &c., come pure la porzione fiscale delle multe.

359. Nel caso di dovere attivare nuovi riparti, o riformare gli attuali, si formeranno i campioni cogli stessi metodi, e discipline, che si sono prescritte agli articoli 253., e seguenti.

360. L' amministrazione dei fondi si terrà colle stesse, o simili regole fissate per gli altri lavori idraulici consorziali, e ciascuna associazione dovrà rendere in ogni anno il conto consuntivo da sindacarsi, ed approvarsi dalla Congregazione delle acque

361. Le questioni, che nascessero fra diverse associazioni d'interessati specialmente per conto dei progetti di nuove opere, saranno definite amministrativamente dalla Congregazione delle acque, sentito il Consiglio d'Ingegneri.

362. Sono confermati tutti gli editti, e bandi per i danni dati in questi lavori. Il giudizio delle accuse si farà avanti l'Autorità delegata dalla Congregazione delle acque per tutta la estensione di territorio, che abbraccia ciascuna Prefettura.

363. I lavori idraulici consorziali connessi colla bonificazione Pontina, e il regolamento dei corsi d'acque, che influiscono nella medesima, continuerà a dipendere da Monsignor Tesoriere Generale a norma del Moto proprio della S. M. di Pio VI. dei 4. Luglio 1788. Si dovranno però osservare per essi i medesimi metodi, e le stesse norme prescritte per gli altri consorzj tanto nel formare le rispettive associazioni, quanto nel proporre, ed approvare i lavori, nel sorvegliare la manutenzione, e farla eseguire a carico dei negligenti, come altresì nel classificare i contribuenti, amministrare i fondi, e renderne conto.

364. I Delegati nelle respettive loro giurisdizioni sorveglieranno la manutenzione delle bonificazioni, e dei lavori consorziali. Rilevando in essi delle negligenze, degli abusi, degl'inconvenienti, del che sarà cura dell' Ingegnere addetto alla Delegazione d'informarli, ne daranno parte alla Congregazione delle acque, la quale prenderà le più pronte misure per rimediarvi.

365. In tutte le Delegazioni, e specialmente nella Comar-

ca di Roma, ed Agro Romano si farà eseguire nel termine di un'anno dalla Congregazione delle acque per mezzo di appositi Ingegneri una visita a tutti i luoghi infestati da acque stagnanti, o soggetti ai danni de'corsi d'acque.

366. Gl'Ingegneri visitatori riferiranno non solo gl'inconvenienti osservati, ma ancora proporranno in genere le operazioni da farsi per rimediarvi, e designeranno i comprensorj interessati.

367. La Congregazione delle acque formerà per ogni associazione la respettiva Congregazione consorziale a norma delle massime stabilite, e quindi farà procedere alla esecuzione dei lavori, i quali, previo l'esame e l'approvazione, saranno creduti i più opportuni, e conducenti alla bonificazione dei terreni, e al libero scolo delle acque stagnanti.

368. I campioni dei Contribuenti si formeranno con il metodo stabilito per tutti gli altri lavori idraulici consorziali, ed insorgendo difficoltà impreviste per ottenere la sanificazione di tutti i luoghi infestati dalle acque, la Congregazione delle acque proporrà le convenienti particolari disposizioni all'approvazione Sovrana.

369. In ogni triennio la Congregazione delle acque farà rinnuovare le perlustrazioni dirette ad assicurarsi del progressivo miglioramento delle terre inondate, e ad ordinare le bonificazioni trascurate. Il resultato di queste ispezioni sarà sottoposto al Sovrano.

TITOLO V.

Disposizioni generali.

370. Per la conservazione provisoria dell'alveo nuovo preparato per il Reno, la commissione incaricata del medesimo, proporrà all'approvazione della Congregazione delle acque il piano, ed i mezzi che stimerà più opportuni e più giusti per supplire alle spese occorrenti.

371. In tutte le operazioni degl'Ingegneri riguardanti i lavori idraulici nazionali, e provinciali si adopreranno le stesse misure, e scale uniformi per tutto lo Stato a norma delle istruzioni, che verranno diramate dal Consiglio d'Ingegneri.

372. Sarà cura del medesimo Consiglio di prescrivere le diligenze da osservarsi in tutte le operazioni degl'Ingegneri, di dare le istruzioni sul modo di redigere i progetti dei lavori, e i piani di esecuzione, e di diramare i modelli da se-

guirsi per la uniformità dei registri, dei conti, e di tutte le altre relazioni, che sono obbligati di dare.

373. Di tutte le discipline, e regolamenti, che verranno in progresso ordinati per i lavori idraulici provinciali, nazionali, e consorziali, se ne farà in ogni anno una raccolta, che si stamperà, e pubblicherà per norma dei Magistrati, degl' Ingegneri, e di tutti gli altri agenti addetti a questo ramo di pubblica amministrazione.

374. Sarà obbligo degl' Ingegneri nelle loro visite di osservare, e riferire, se nei letti de' fiumi, che contengono nel loro alveo le piene ordinarie, e che corrono *incassati*, siano stati collocati, o infissi impedimenti di qualunque sorte, come anche se le ripe dai frontisti siano fortificate, e mantenute con convenienti lavori, che non alterino il corso delle acque, nè rechino danno alle ripe opposte dei vicini, acciò in caso di abusi, o di negligenza possano prendersi dalle superiori autorità gli opportuni ripari, anche con assoggettare i delinquenti alle pene, allorchè abbiano luogo.

375. Sarà parimenti cura degl' Ingegneri nelle descrizioni, che dovranno fare dei fiumi, torrenti, ed altri corsi d'acqua, di notare eziandio i molini, ed i mezzi, con i quali vengano attivati dalle acque fluviatili sia direttamente, sia per deviazione, osservando anche, e riferendo alle autorità superiori, se siasi fatta alcuna variazione, o alterazione abusiva.

376. Chiunque vorrà in avvenire costruire molini, o altri opificj con divertire le acque di qualunque fiume, o altro corso di acque sia con semplice deviazione, sia con chiuse di muro, o legname, dovrà farne la istanza ai rispettivi Legati, o Delegati, i quali, sentito il parere della Congregazione governativa, e degl' Ingegneri, la trasmetteranno col loro voto, e con riferire anche quello della Congregazione, e Ingegneri sudetti, alla Congregazione delle acque, a cui apparterrà il dare, o negare definitivamente il permesso per la costruzione, o il modificarlo in quei termini, che crederà convenienti.

Nel caso del permesso, se ne darà avviso a Monsignor Tesoriere per l'oggetto, che interessa la finanza.

PARTE TERZA

Istituzione, e regolamento del Corpo degl' Ingegneri Pontificj di acque, e strade.

TITOLO I.

Sistemazione generale.

377. Viene istituito un Corpo d' Ingegneri Pontificj incaricato di tutte le operazioni di arte riguardanti i lavori nazionali, e provinciali di acque, e di strade.

378. E'composto principalmente di tre gradi, cioè d' Ispettori incaricati dell'esame dei progetti, e della sorveglianza ai lavori, d' Ingegneri in capo provinciali incaricati della direzione attiva dei lavori, e d' Ingegneri ordinarj incaricati sotto gli ordini del respettivo Ingegnere in capo delle operazioni di campagna, e dell'assistenza ai lavori medesimi.

379. Il corpo degl' Ingegneri Pontificj d'acque, e strade verrà distinto con uniforme onorifico del Sovrano, il quale saranno obligati di portar sempre sopra i lavori, affinchè siano gelosi del loro onore, ed esigano il dovuto rispetto dai subalterni. Ciascun grado avrà i suoi distintivi nell' uniforme.

380. Gl' Ingegneri Pontificj goderanno dell'appuntamento mensuale, che ora si fisserà secondo il grado, e le incombenze, oltre il rimborso delle spese, senza che il loro onorario possa mai proporzionarsi alla somma dell' importo dei lavori, e molto meno esser loro pagato dagl' intraprendenti dei lavori suddetti.

381. Viene severamente proibito agl' Ingegneri, ed a qualunque impiegato di prendere alcuna parte, o interesse nei lavori, e di ricevere alcuno benchè minimo regalo dagl' intraprendenti sotto qualsivoglia titolo tanto direttamente, quanto per interposte persone. Mancando a questo dovere, non solo saranno irremissibilmente dimessi dall' impiego, ed inabilitati all'esercizio di qualunque altro, ma verrannno anche tradotti in giudizio criminale per essere condannati alle pene, alle quali avrà dato luogo la loro trasgressione.

TITOLO II.

Distribuzione, e numero degl' Ingegneri.

332. Le incombenze, e le attribuzioni degl' Ingegneri di ogni grado sono state già determinate nei precedenti regolamenti; si riassumerà ora il numero di quelli del primo grado, e si fisserà il numero, e la distribuzione di quelli degli altri gradi per riunire in un sol punto la formazione del corpo degl' Ingegneri.

Sezione I.

Ingegneri di primo grado.

383. Gl' Ingegneri di primo grado avranno il titolo d' Ispettori e saranno distribuiti come siegue:

384. Tre di essi formeranno il Consiglio dei lavori di strade residente in Roma prescritto all' articolo 16.

I membri di questo Consiglio oltre le attribuzioni generali per l' ispezione dei lavori indicati agli art. 16. 17., avranno in particolare le incombenze, che si esprimono qui appresso.

385. Uno di essi avrà la direzione delle strade interne di Roma.

386. Un' altro avrà la direzione delle strade nazionali, e provinciali esistenti 1. nell' Agro Romano, e Comarca alla destra del fiume Tevere compreso il tratto di Via Flaminia da Porta del Popolo a Ponte Molle, 2. nella Delegazione di Viterbo, 3. in quella di Civitavecchia.

387. Il terzo membro del Consiglio avrà la direzione delle strade nazionali, e provinciali esistenti 1. nell' Agro Romano, e Comarca alla sinistra del fiume Tevere, compresi i governi di Tivoli, e Subiaco, come pure le strade corriere del territorio di Velletri, 2. nella Delegazione di Frosinone, 3. in quella di Benevento.

388. Tre Ingegneri Ispettori riuniti al Professore di Matematiche formeranno il Consiglio dei lavori idraulici residente in Roma.

Anche questi oltre le attribuzioni generali per l' ispezione dei lavori indicate nel regolamento d'acque, avrà ciascuno in particolare le incombenze seguenti.

389. Uno di essi avrà la direzione dei lavori idraulici Camerali.

390. Un' altro avrà la ponenza , e riferirà sù i lavori idraulici delle provincie di Ferrara , di Bologna , e della Romagna .

391. Il terzo riferirà sù i lavori idraulici di tutto il resto dello Stato , e specialmente sulle bonificazioni da promuoversi a norma degli articoli 365. , e seg.

392. Tre Ingegneri Ispettori formeranno il Consiglio della Commissione del Reno secondo l' art. 170. , e risiederanno in Bologna . Uno di essi avrà , secondo quello che è stato già detto all'art. 171. , la direzione dei lavori dipendenti dalla Commissione medesima , gli altri due ispezioneranno i lavori .

393. Altri due Ingegneri Ispettori risiederanno in qualità di consultori , (art. 207.) uno presso il Legato di Ferrara, l' altro presso il Legato di Ravenna .

Sezione II.

Ingegneri di secondo grado .

394. Gl' Ingegneri del secondo grado saranno distribuiti come siegue .

= *Sotto-Ispettori* =

395. Quattro di essi (indicati all' art. 21.) in qualità di Sotto-Ispettori sorveglieranno i lavori delle strade nazionali , e provinciali sotto gli ordini del Consiglio , e secondo la distribuzione , che il medesimo ne farà .

396. Due Sotto-Ispettori (indicati agli art. 154. n. 5. 356.) serviranno uno per sorvegliare i lavori idraulici nazionali , e l' altro i lavori provinciali , e consorziali fuori delle Legazioni .

Ingegneri in Capo .

397. Gl' Ingegneri in capo residenti nei capi luoghi di provincia riuniranno le attribuzioni espresse negli articoli seguenti tanto per le strade , che per le acque .

398. Un Ingegnere in capo risiederà in Ferrara , e sarà incaricato 1. dei lavori delle strade nazionali in quella provincia, 2. dei lavori delle strade provinciali nella medesima , 3. dei lavori idraulici provinciali dipendenti dal Cardinal Legato di Ferrara .

399. Un' altro simile risiederà in Bologna , e sarà incaricato 1. delle strade nazionali , 2. delle strade provinciali dipendenti dal Cardinal Legato di Bologna , 3. del Canale Naviglio .

Per la direzione dei lavori idraulici è stato già destinato (art. 171.) uno degl' Ingegneri membri del Consiglio stabilito in Bologna .

400. Uno simile risiederà in Ravenna , e sarà incaricato 1. delle strade nazionali di quella Legazione , 2. delle strade provinciali della medesima , 3. dei lavori idraulici provinciali dipendenti dal Cardinal Legato di Ravenna .

401. Uno risiederà in Forlì , e sarà similmente incaricato dei lavori di strade , e di acque dipendenti dal Cardinal Legato di Forlì .

402. Uno risiederà in Pesaro , e sarà incaricato dei lavori di Strade , e di acque della Delegazione di Urbino , e Pesaro .

403. Uno risiederà in Macerata , e sarà incaricato dei lavori delle strade nazionali , e provinciali nelle Delegazioni di Ancona , di Macerata , di Fermo , di Ascoli , e di Camerino , come pure dei lavori idraulici provinciali nelle medesime Delegazioni , avendo sotto di se il conveniente numero d'Ingegneri subalterni .

404. Uno risiederà a Spoleto , e sarà similmente incaricato delle strade , e delle acque nelle Delegazioni di Perugia , di Spoleto , e di Rieti .

Sezione III.

Ingegneri di terzo grado .

405. Gl' Ingegneri di terzo grado avranno il titolo d'Ingegneri ordinari e saranno distribuiti come siegue .

406. Due saranno subordinati al membro del Consiglio di strade , che dirige i lavori delle medesime nel Patrimonio , e risiederanno uno in Roma , ed uno in Viterbo .

407. Tre saranno subordinati all' altro membro del Consiglio di strade , che dirige i lavori delle medesime nella Marittima , e Campagna , e risiederanno uno in Tivoli , uno in Frosinone , uno in Benevento .

408. Per le strade interne di Roma saranno fissati i necessarj Ingegneri nel regolamento particolare , con cui sarà proveduto alle medesime .

409. Sette saranno subordinati all' Ingegnere direttore dei lavori idraulici nazionali , uno risiederà in Ferrara inca-

ficato del porto di Goro , uno in Ancona per i lavori di quel porto , uno in Civitavecchia incaricato dei porti di Civitavecchia , e d'Anzio , due risiederanno in Terracina per i lavori della Bonificazione Pontina , due risiederanno in Roma per i lavori di navigazione del Tevere , e Fiumicino .

410. Cinque residenti in Ferrara subordinati all' Ingegnere in capo di quella Legazione .

411. Tre residenti in Bologna subordinati all' Ingegnere in capo delle strade , e della navigazione .

412. Nove residenti parimente in Bologna per i lavori idraulici della Commissione del Reno .

413. Due in Ravenna subordinati a quell' Ingegnere in capo .

414. Uno in Forlì subordinato all' Ingegnere in capo di quella Legazione .

415. Due subordinati all' Ingegnere in capo di Pesaro e residenti uno in Urbino , ed un' altro in Pesaro .

416. Tre subordinati all' Ingegnere in capo delle Marche , e residenti uno in Ancona , uno in Fermo , uno in Ascoli .

417. Due subordinati all' Ingegnere in capo di Spoleto residenti uno in Perugia , ed uno in Rieti .

Sezione IV.

Ingegneri aspiranti , o sopranumerarj .

418. Oltre gl' Ingegneri sopradetti vi saranno venti aspiranti distribuiti come appresso , i quali saranno ancora spediti in sussidio , ove esiga il servizio .

419. Due dipenderanno dai membri del Consiglio di strade incaricati dei lavori di strade nelle provincie vicine a Roma .

420. Due saranno addetti ai lavori idraulici camerali , cioè uno alla Bonificazione Pontina , ed uno ai porti .

421. Quattro nella provincia di Ferrara .

422. Sei per i lavori di strade , e di acque di Bologna , e della Commissione del Reno .

423. Uno nella Legazione di Ravenna .

424. Uno in quella di Forlì .

425. Uno in quella di Pesaro .

426. Due saranno subordinati all' Ingegnere in capo delle Marche .

427. Uno a quello di Spoleto

428. Il numero pertanto degl' Ingegneri di ciascun grado sarà il seguente

Primo grado = Ispettori	Num.	11 —
Secondo grado = Sotto-Ispettori, ed Ingegneri in capo provinciali	„	13 —
Terzo grado = Ingegneri ordinarj . . .	„	39 —
Aspiranti	„	20 —
Totale	Num.	83 —

TITOLO III.

Onorarj, ed indennizzi

429. Gli onorarj mensuali degl' Ingegnieri saranno i seguenti,

Ispettori	₰	90 —
Sotto-Ispettori	₰	60 —
Ingegneri in capo	₰	50 —
Ingegneri ordinarj . . . di 1. classe	₰	40 —
Ingegneri ordinarj . . . di 2. classe	₰	30 —
Ingegneri aspiranti	₰	15 —

430. Il ruolo mensuale degli onorarj di tutti gl' Ingegneri dipendenti da ciascun Ingegnere in capo, sarà fatto in un solo quadro o tabella colle ricevute in margine, e firmato dal respettivo Ingegnere in capo. Questa Tabella si annetterà, e servirà di appoggio al mandato di pagamento.

431. Le indennizzazioni delle spese di viaggio in occasione di visite ed operazioni di campagna saranno regolate come siegue:

Agl' Ispettori, e Sotto-Ispettori	₰	2. 50. Per posta
	₰	2. — Al giorno
Agl'Ingegneri in Capo	₰	— 20. Per miglio
	₰	1. 50. Al giorno
Agl'Ingegneri ordinarj	₰	15. — Al mese pel mantenimento di un Cavallo.
	₰	1. — Al giorno
Agli Aspiranti	Baj.	05. Per miglio
	₰	1. — Al giorno

432. Non avranno dritto gl' Ingegneri alla diaria giornaliera quando tornano a dormire nel luogo della di loro residenza ordinaria.

433. Nel caso, che si debba inevitabilmente tener ferma la vettura per qualche giorno ne sarà rimborsato l' Ingegnere a ragione di 15. miglia di viaggio fatto.

434. Delle suddette indennizzazioni si formerà da ciascun Ingegnere una nota giustificata cogli ordini ricevuti per fare l' operazione, o la visita, e dovrà esser verificata dall' Ingegnere superiore, cioè dall' Ingegnere in capo per gl' indennizzi degl' Ingegneri ordinarj, ed aspiranti, dall' Ispettore per gl' indennizzi degl' Ingegneri in capo, e dal Consiglio per quelli degl' Ispettori, e Sotto-Ispettori.

435. Dovendo andare per barca si farà lo stato delle spese di viaggio giustificato.

436. In ogni conto preventivo saranno assegnati i fondi per gli onorarj, ed indennizzi.

TITOLO IV.

Subordinazione, e discipline

437. Gl'Ingegneri di differenti gradi, officj e classi conserveranno la subordinazione verso il grado, officio, o classe superiore.

Se due Ingegneri ordinarj della medesima classe fossero in concorrenza di funzioni saranno distinti per anzianità di servigio.

438. Le mancanze leggere contro la subordinazione, e la esattezza del servizio saranno represse con opportune correzioni degl' Ingegneri superiori, i quali ne dovranno dar parte alle autorità respettive.

439. Le mancanze più gravi contro la subordinazione e la esattezza saranno represse colla sospensione dalle funzioni, e dall' onorario per un tempo determinato: questa però dovrà essere ordinata dal Capo del respettivo dicastero.

440. Le mancanze gravissime, che compromettessero il servigio, o i fondi pubblici, si puniranno colla destituzione pronunciata dal Sovrano per mezzo del Cardinal Segretario di Stato.

441. Gl' Ingegneri non si potranno assentare dai luoghi di loro residenza senza il permesso delle autorità superiori.

442. Gl' Ingegneri, che non si renderanno ai loro posti all'epoche assegnate, saranno puniti con una multa eguale al triplo del loro appuntamento nel tempo dell' assenza.

Se il ritardo si estende a lungo tempo potrà aver luogo la sospensione, o anche la destituzione.

TITOLO V.

Nomine , e avanzamenti .

443. Le nomine , le traslazioni , e gli avanzamenti degl' Ingegneri si faranno dal Sovrano per organo del Cardinale Segretario di Stato , il quale oltre i Capi dei dicasteri potrà consultare il *Consiglio* , che sarà denominato *del personale* , e che verrà composto dei membri riuniti dei due Consiglj di arte stabiliti in Roma per le strade , e per le acque .

444. Per la prima volta il corpo degl' Ingegneri sarà composto dei più distinti individui , che esercitano la professione con decoro , ed hanno dato prove di abilità , di zelo , e di probità .

445. Per rimpiazzare i posti , che vacheranno nel tratto successivo , saranno avanzati gl' Ingegneri dei gradi inferiori , scegliendo sempre quelli , che si siano distinti per i tre requisiti suddetti .

446. Non potranno entrare come Aspiranti nel Corpo , se non quelli , che avranno fatto il loro corso nella scuola degl' Ingegneri , della quale ora si parlerà , e saranno scelti fra gli apprendisti sempre i più meritevoli .

TITOLO VI.

Istruzione , e scuole .

447. Per formare dei buoni Ingegneri forniti di tutte le cognizioni necessarie all' esercizio dell' Arte , vi sarà una scuola d' Ingegneri in due punti dello Stato , cioè una in Roma , ed una in Ferrara .

448. La scuola degl' Ingegneri in Roma sarà diretta dal Professore di Matematiche membro del Consiglio dei lavori idraulici , e da due altri Ispettori , uno del Consiglio delle strade , ed uno di quello delle acque , i quali riuniti formeranno il Consiglio *di istruzione* .

449. Questo stesso Consiglio diramerà le istruzioni , e i regolamenti alla scuola degl' Ingegneri in Ferrara per mezzo dell' Ispettore ivi residente .

450. I giovani , che aspireranno a divenire Ingegneri , saranno ricevuti in queste scuole , purchè abbiano i requisiti seguenti .

1. Che siano dello Stato Pontificio .

2. Che siano di onesti natali, e di buona educazione.

3. Che abbiano sempre dato saggio di buona morale, e di religione.

4. Che abbiano fatto tutti i corsi degli studj fisici, e matematici in una delle due università o di Roma, o di Bologna, e vi abbiano dato prove di non ordinario profitto, specialmente nelle scienze matematiche riportandone il grado accademico.

5. Che sappiano disegnare l' Architettura, ed abbiano riportato almeno un premio nelle scuole di un' accademia.

451. Gli apprendisti verranno istruiti nello spazio di tre anni.

1. Con un corso di Geometria descrittiva, e di tutte le sue applicazioni specialmente alla rappresentazione del terreno, e di tutte le opere di acque, e strade per mezzo delle projezzioni, alla Stereotomia, al taglio delle pietre, e dei legnami, alla Prospettiva, alle ombre, alla descrizione delle macchine.

2. Con un corso di Costruzione, in cui s' insegneranno tutte le applicazioni delle scienze fisiche, e matematiche ai lavori dipendenti dall' arte dell' Ingegnere.

3. Con un corso d' Idrometria pratica, in cui s' insegnerà tutto ciò, che conduce a ben misurare, dirigere, e regolare le acque correnti, accompagnato dalle opportune esperienze.

4. Colla prattica fatta in campagna del maneggio, ed uso di tutti gl' istromenti Geodetici, e di quelli, che servono a misurare le velocità delle acque correnti.

452. Per istruzione degli apprendisti vi saranno nelle scuole le necessarie collezioni de' libri più utili, e più istruttivi, degl' istromenti Geodetici più necessarj, di tutti i materiali usati nelle diverse costruzioni dello Stato; dei modelli delle macchine adoprate nei lavori di acque, e strade, ed anche degl' istromenti, che possono servire all' esperienze più interessanti della Idrometria.

453. La istruzione degli apprendisti sarà ripartita fra la scuola, e la campagna.

454. Saranno essi divisi in tre classi, secondo i gradi del merito, e delle cognizioni, delle quali si terrà conto esatto per mezzo di prove, e di esami. A questo effetto ancora in ogni anno si farà una prova, ed un esame generale con la distribuzione di alcuni premj.

455. Un regolamento particolare verrà proposto dal Consiglio d' Istruzione all' Signor Cardinal Segretario di Stato, in cui si determinerà tutta la disciplina della scuola degl' Inge-

gneri, si prescriverà l' ordine dell' insegnamento, e la distribuzione delle lezioni.

456. Ad ogni fine di corso si farà un esame rigoroso del profitto degli apprendisti, e si avranno in considerazione tutti i gradi di merito acquistati da ciascuno durante il corso.

Quelli, che non avranno profittato, o che avranno tenuto una condotta riprensibile, saranno esclusi dal numero degli apprendisti.

Fra quelli, che si troveranno avere acquistati i necessarj requisiti, ed abilità per esercitare l' arte dell' Ingegnere saranno scelti i più distinti per riempire i posti vacanti di aspiranti del Corpo.

Agli altri si rilascerà una patente d' Ingegnere per potere esercitare la professione in qualunque luogo dello Stato Pontificio.

TITOLO VII.

Giubilazioni, e penzioni.

457. Il rilascio mensuale da farsi dagl' Ingegneri di ogni grado, le giubilazioni, e le pensioni saranno regolate col Motu-proprio dei 20. Febraro 1817.

458. Si avrà particolare considerazione a quelli, che restassero mutilati, o deteriorati nella salute esercitando le funzioni del proprio impiego; come pure alle famiglie di quelli, che vi perdessero la vita.

TITOLO VIII.

Disposizioni generali.

459. Si formerà un inventario dettagliato di tutte le piante, profili, e carte, come pure degl' istromenti, macchine, e mobili appartenenti al Governo, ed esistenti presso gl' Ingegneri provinciali. Il duplicato di quest' inventario verificato, e sottoscritto dall' Ispettore, sarà deposto negl' Archivj della Direzione centrale.

460. Nel caso di morte di qualche Ingegnere, sarà cura dell' Assessore Civile della Delegazione di fare apporre i sigilli per ricuperare tutti gli oggetti di disegni, memorie, registri, e carte appartenenti allo Stato, a norma dell' inventario. Il Delegato ne darà parte al Cardinale Segretario di Stato, il quale farà deputare dal Consiglio un Ingegnere per la separazione, e ricupera dei suddetti oggetti.

461. Sarà cura del Consiglio del personale di formare un regolamento per i soprastanti, ed altri subalterni del corpo degl' Ingegneri, come pure di compilare tutte le istruzioni, che si troveranno necessarie per l' esatto regolamento di questo corpo.

MISURE TRANSITORIE.

462. I lavori, che trovansi intrapresi, e cominciati per conto di amministrazione nelle strade nazionali saranno continuati sino al loro compimento sotto la vigilanza, e dipendenza delle autorità, dalle quali sono stati ordinati.

463. I contratti stipolati riguardo alle strade sudette rimarranno nel loro vigore, purchè non siano infetti di lesione o altri vizi di nullità, ma saranno eseguiti sotto la vigilanza del Presidente delle strade, e dei suoi Consigli a seconda dei patti, e delle convenzioni contenute nei medesimi.

464. I rispettivi dicasterj sia di Roma, sia delle Legazioni incaricati sino ad ora della cura delle strade nazionali consegneranno, e faranno consegnare a quello del Tribunale delle strade tutte le mappe, profili, descrizioni, ed altre carte, e scritture relative alle strade sudette, che esistano nei loro Archivj, e Computisterie, e presso i loro Officiali, Architetti, ed altri, che dipendono da essi.

465. Sono pure incaricati di sollecitare senza ritardo la percezione di tutte le tasse, che rimangono ad esigersi, e vicendevolmente ad effettuare i pagamenti, che restano a farsi tanto agli intraprendenti, e fabbricatori in virtù dei contratti con essi stipolati, quanto ai rispettivi creditori per lavori eseguiti, o per quelli, che restono a compirsi.

466. Qualora l' importo di tali pagamenti superi l'introito, sarà cura del Presidente delle strade di combinare nei suoi Consigli, e di proporre in seguito alla Autorità superiore i modi, che si troveranno più convenienti, e più agevoli, onde supplire alla eccedenza della passività, sempre che i mezzi ordinarj non si ravvisino sufficienti a tale uopo. Quante volte all' opposto vi fossero avanzi, questi saranno versati nella cassa del Presidente stabilita di sopra in sollievo della medesima.

467. A questo effetto dovranno esibirsi al più presto possibile gli stati, ed i bilanci rispettivi dei crediti, e debiti delle attuali amministrazioni, i quali saranno passati al detto Presidente.

468. Nell' intervallo tra la pubblicazione del presente Mo-

tu-proprio, e la epoca prescritta all' attivazione del medesimo, non potranno farsi sulle strade altri lavori, eccettuati quelli, che riguardano la continuazione dei già intrapresi, ovvero la ordinaria manutenzione, o una urgenza indilazionabile.

469. I sette articoli precedenti saranno applicabilianche ai lavori idraulici, che in vigore del presente Regolamento passeranno dalla dipendenza di uno a quella di un altro Magistrato.

470. Le questioni impreviste che insorgessero in tal materia saranno terminate con decisione Sovrana per mezzo della Segreteria di Stato.

Volendo, e decretando, che la presente nostra Cedola di Motu-proprio, e tutte, e singole le disposizioni nella medesima contenute, ed espresse, le quali vogliamo, che s' intendano approvate, e prescritte nella forma specifica debbano sempre, ed in ogni parte del nostro Stato inviolabilmente osservarsi, e che così, come nelle medesime è espresso, e non altrimenti debba in perpetuo giudicarsi, definirsi, ed interpetrarsi da qualsisia Giudice, Tribunale, Congregazioni, ancorchè composte di Reverendissimi Cardinali, Uditori della nostra Rota, Chierici della nostra Camera, e da qualunque altra Autorità, benchè degna d' individua, e speciale, e specialissima menzione, togliendo a tutte indistintamente ogni facoltà, e giurisdizione di definire, interloquire, ed interpetrare in contrario, e dichiarando fin d' adesso nullo, irrito, ed invalido tuttociò, che da chiunque oscientemente, o ignorantemente si tentasse di giudicare, e prescrivere, deviando dalla lettera, e dalla disposizione del presente nostro Motu-proprio sotto qualunque pretesto, ed eccezione di orrezione, e sorrezione, e di qualunque difetto della nostra volontà, al quale effetto vogliamo, che il presente nostro Motu-proprio vaglia, e sortisca il suo pieno effetto, ed esecuzione con la sola nostra sottoscrizione, benchè non siano state interpellate, e sentite qualsivogliano persone, Congregazioni, Magistrati, e Corpi, benchè privilegiati, e privilegiatissimi, ed in qualunque dignità anche Ecclesiastica costituiti, che avessero, o pretendessero avere interesse, e che per comprenderli facesse d' uopo d' individua, e speciale menzione, non ostante la Bolla della San. Mem. di Pio IV. Nostro Predecessore *De registrandis*, la regola della nostra Cancellaria *de jure quæsito non tollendo*, e qualsisiano altre Costituzioni Apostoliche nostre, e de' nostri Predecessori, Bolle, Brevi, Decreti, Chirografi, Bandi, Editti, Leggi in qualunque modo fino ad ora pubblicate, alle quali tutte, e singole, ancorchè

si trattasse di Costituzioni Apostoliche, o di altre Ordinazioni Supreme rivestite di clausole derogatorie, e derogatorie delle derogatorie, in quanto possano opporsi alla piena, e totale esecuzione delle presenti disposizioni ampiamente, e con pienezza dalla nostra Podestà deroghiamo, avendo all' effetto di tal deroga per espresso, e di parola in parola riferito in tenore di qualunque cosa possa fare in contrario.

Dato dal Nostro Palazzo Apostolico Quirinale questo dì 23. Ottobre 1817.

PIUS PP. VII.

Die, Mense, & Anno quibus supra, supradicta Cedula Motus Proprii affixa & publicata fuit ad valvas Curiæ Innocentianæ, & in acie Campi Floræ per me Stephanum Benaglia Apost. Curs.

Felix Castellacci Mag. Curs.

INDICE

PARTE PRIMA

Regolamento per i lavori di strade nello Stato Pontificio.

TITOLO I. *Classificazione* . . . . . *Art.* 1
TITOLO II. *Delle strade nazionali* . . . . . *Art.* 5
SEZIONE I. *Direzione centrale dei lavori delle Strade nazionali* . . . . . *Art.* 8
SEZIONE II. *Attribuzioni dei Legati nel regolamento dei lavori delle strade nazionali* . . . . *Art.* 22
SEZIONE III. *Attribuzioni degl' Ingegneri nella direzione dei lavori delle strade nazionali* . . *Art.* 32
SEZIONE IV. *Del modo con cui si dovranno eseguire i lavori* . . . . . *Art.* 40
Lavori di nuova costruzione . . . . . *Art.* 41
Lavori di grandi riparazioni . . . . . *Art.* 56
Lavori di manutenzione . . . . . *Art.* 58
SEZIONE V. *Provenienza, ed amministrazione dei fondi necessarj per i lavori delle strade nazionali* . . . . . *Art.* 69
TITOLO III. *Delle strade provinciali* . . . . . *Art.* 84
SEZIONE I. *Direzione, ed amministrazione dei lavori* . . . . . *Art.* 86
SEZIONE II. *Costituzione, ed amministrazione dei fondi occorrenti per le strade provinciali* . *Art.* 110
TITOLO IV. *Delle strade comunali* . . . . . *Art.* 122
TITOLO V. *Disposizioni generali* . . . . . *Art.* 130

PARTE SECONDA

Regolamento per i lavori di acque nello Stato Pontificio.

TITOLO I. *Classificazione* . . . . . *Art.* 134
TITOLO II. *Dei lavori idraulici nazionali* . . . *Art.* 146

TITOLO III. *Dei lavori idraulici provinciali* . . . *Art.* 160
Sezione I. *Lavori provinciali dipendenti dalle Legazioni di Bologna, Ferrara, e Ravenna* . *Art.* 164
Sezione II. *Della custodia, e guardia degli argini dei fiumi* . . . . . *Art.* 219
Sezione III. *Lavori provinciali dipendenti dalle Delegazioni* . . . . . *Art.* 241
Sezione IV. *Costituzione, ed amministrazione dei fondi necessarj per i lavori idraulici provinciali* . . . . . *Art.* 248
TITOLO IV. *Dei lavori idraulici consorziali* . . . *Art.* 279
Sezione I. *Dei lavori consorziali nelle Legazioni* *Art.* 281
Sezione II. *Del sistema da osservarsi per gli scoli, e per le bonificazioni* . . . . . *Art.* 293
Sezione III. *Della custodia, e manutenzione dei canali di scolo, e delle bonificazioni* . . *Art.* 301
Sezione IV. *Delle nuove opere per gli scoli, e bonificazioni* . . . . . *Art.* 335
Sezione V. *Dei lavori consorziali fuori delle Legazioni* . . . . . *Art.* 350
TITOLO V. *Disposizioni generali* . . . . . *Art.* 370

PARTE TERZA

Istituzione, e regolamento del Corpo degl' Ingegneri Pontificj di acque, e strade.

TITOLO I. *Sistemazione generale* . . . . . *Art.* 377
TITOLO II. *Distribuzione, e numero degl'Ingegneri* . *Art.* 382
Sezione I. *Ingegneri di primo grado* . . . . *Art.* 383
Sezione II. *Ingegneri di secondo grado* . . . *Art.* 394
Sezione III. *Ingegneri di terzo grado* . . . . *Art.* 405
Sezione IV. *Ingegneri Aspiranti, o Sopranumerarj* . . . . . *Art.* 418
TITOLO. III. *Onorarj, ed indennizzi* . . . . . *Art.* 429
TITOLO IV. *Subordinazione, e discipline* . . . . *Art.* 437
TITOLO V. *Nomine, e avanzamenti* . . . . . *Art.* 443
TITOLO VI. *Istruzione, e scuole* . . . . . *Art.* 447
TITOLO VII. *Giubilazioni, e pensioni* . . . . . *Art.* 457
TITOLO VIII. *Disposizioni generali* . . . . . *Art.* 459
Misure transitorie . . . . . *Art.* 462